SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 149

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 27 giugno 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. **74**.

Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e *c)*, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;

Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, recante attuazione della citata direttiva 2002/91/CE, di seguito denominato «decreto legislativo» ed, in particolare, l'articolo 4, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, concernente l'adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e dei requisiti della prestazione energetica;

Visto l'articolo 7, del citato decreto legislativo che disciplina l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva;

Visto l'articolo 9, comma 1, del citato decreto legislativo che, fermo restando il rispetto della clausola di cedevolezza di cui all'articolo 17, assegna alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, l'attuazione delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo;

Visto l'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo che disciplina in via transitoria l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento del consumo d'energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, concernente la definizione dei criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, in attuazione del citato articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, così come modificato dal decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, nonché abrogazione della direttiva 93/76/CE e, in particolare, l'articolo 4 che individua le funzioni attribuite all'Unità per l'efficienza energetica istituita presso l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);

Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente (ENEA);

Sentito il parere del Consiglio nazionale consumatori ed utenti (CNCU);

Considerato che l'emanazione del presente decreto è funzionale alla piena attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, e in particolare dell'articolo 9, e che, in proposito, la Commissione europea, il 18 ottobre 2006, ha avviato nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, la procedura di infrazione 2006/2378 e che, il 19 luglio 2012, è stato presentato ricorso alla Corte di Giustizia dell'Unione europea con richiesta di condanna dell'Italia per attuazione incompleta e non conforme della citata direttiva 2002/91/CE;

Considerato che, in relazione alla disciplina delle ispezioni degli impianti per la climatizzazione estiva, la cui assenza nell'ordinamento italiano è stata rilevata dalla Commissione europea, risulta opportuno, ai fini gestionali e di contenimento dei costi per gli utenti finali, integrare le operazioni di manutenzione, esercizio e ispezione di tutte le tipologie di servizi forniti dagli impianti termici installati negli edifici;

Considerato che l'articolo 8 della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia, al fine di ridurre il consumo energetico e i livelli di emissione di biossido di carbonio, prevede che gli Stati Membri adottino le misure necessarie per prescrivere ispezioni periodiche delle caldaie alimentate con combustibili gassosi, liquidi o solidi non rinnovabili, fornisce indicazioni sulle potenze utili significative delle caldaie da sottoporre a ispezione e sulla frequenza delle medesime;

Considerato che l'articolo 9 della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia, al fine di ridurre il consumo energetico e i livelli di emissione di biossido di carbonio, prevede che gli Stati Membri adottino le misure necessarie per prescrivere ispezioni periodiche sui sistemi di condizionamento d'aria la cui potenza nominale utile è superiore a 12 kW;

Acquisita l'intesa espressa dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 26 settembre 2012;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza di Sezione del 20 dicembre 2012;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2013;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di intervento e finalità

1. Il presente decreto definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di seguito denominato: "decreto legislativo".

2. I criteri generali di cui al comma 1 si applicano all'edilizia pubblica e privata.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'articolo 2, comma 1, e nell'Allegato A del decreto legislativo.

Art. 3.

Valori massimi della temperatura ambiente

1. Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:

a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;

b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

2. Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26°C – 2°C di tolleranza per tutti gli edifici.

3. Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati ai commi 1 e 2 è ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.

4. Gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, sono esclusi dal rispetto dei commi 1 e 2, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti. Per gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, le autorità comunali possono concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti di cui ai commi 1 e 2, qualora elementi oggettivi o esigenze legati alla specifica destinazione d'uso giustifichino temperature diverse di detti valori.

5. Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, le autorità comunali possono concedere deroghe ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti di cui ai commi 1 e 2, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature diverse dai valori limite;

b) l'energia termica per la climatizzazione estiva e invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.

Art. 4.

Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale

1. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti invernali sono condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non siano superati i valori massimi di temperatura indicati all'articolo 3 del presente decreto.

2. L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito con i seguenti limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o più sezioni:

a) Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;

b) Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;

c) Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;

d) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;

e) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;

f) Zona F: nessuna limitazione.

3. Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.

4. La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano:

a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;

c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;

d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;

e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione, non si applicano nei seguenti casi:

a) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;

b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;

c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;

d) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;

e) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2 del presente articolo;

f) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;

g) impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente;

h) impianti termici condotti mediante "contratti di servizio energia" ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita dai commi 2 e 3, ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera *e)*.

7. Presso ogni impianto termico al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, il proprietario o l'amministratore espongono una tabella contenente:

a) l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto;

b) le generalità e il recapito del responsabile dell'impianto termico;

c) il codice dell'impianto assegnato dal Catasto territoriale degli impianti termici istituito dalla Regione o Provincia autonoma ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera *a)*.

Art. 5.

Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.

2. I sindaci assicurano l'immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1.

Art. 6.

Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva.

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, che può delegarle ad un terzo. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti.

2. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega di cui al comma 1 non può essere rilasciata, salvo che nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o

comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l'esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. Negli edifici in cui sia instaurato un regime di condominio, la predetta garanzia è fornita attraverso apposita delibera dell'assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al delegante, fino alla comunicazione dell'avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.

3. Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente. L'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, anche come destinatario delle sanzioni amministrative, applicabili ai sensi dell'articolo 11, deve essere redatto in forma scritta contestualmente all'atto di delega.

4. Il terzo responsabile, ai fini di cui al comma 3, comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l'esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al momento dell'atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto funzionamento dell'impianto termico affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative. Negli edifici in cui vige un regime di condominio il delegante deve espressamente autorizzare con apposita delibera condominiale il terzo responsabile a effettuare i predetti interventi entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi. In assenza della delibera condominiale nei detti termini, la delega del terzo responsabile decade automaticamente.

5. Il terzo responsabile informa la Regione o Provincia autonoma competente per territorio, o l'organismo da loro eventualmente delegato:

a) della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;

b) della eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi;

c) della decadenza di cui al comma 4, entro i due successivi giorni lavorativi, nonché le eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarità dell'impianto.

6. Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto o all'affidamento di alcune attività di sua competenza, fermo restando il rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, per le sole attività di manutenzione, e la propria diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1667 e seguenti del codice civile.

7. Il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto, e con le società a qualsiasi titolo legate al ruolo di venditore, in qualità di partecipate o controllate o associate in ATI o aventi stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di collaborazione, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto di servizio energia, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, in cui la remunerazione del servizio fornito non sia riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita, ma misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati. Nel contratto di servizio energia deve essere riportata esplicitamente la conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

8. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.

Art. 7.

Controllo e manutenzione degli impianti termici

1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.

2. Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.

3. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

4. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:

a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;

b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera *a)* vadano effettuate.

5. Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un "Libretto di impianto per la climatizzazione". In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare i libretti di impianto devono essere conse-

gnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.

6. I modelli dei libretti di impianto di cui al comma 5 e dei rapporti di efficienza energetica di cui all'articolo 8, comma 3, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, sono aggiornati, integrati e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro il 1° luglio 2013, ferma restando la facoltà delle Regioni e Province autonome di apportare ulteriori integrazioni. I predetti rapporti di efficienza energetica prevedono una sezione, sotto forma di check-list, in cui riportare i possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.

Art. 8.

Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici

1. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:

a) il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del decreto legislativo;

b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;

c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.

2. Le operazioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica, come individuati all'Allegato A del presente decreto.

3. I controlli di efficienza energetica di cui ai commi 1 e 2 devono essere inoltre realizzati:

a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;

b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;

c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.

4. Il successivo controllo deve essere effettuato entro i termini previsti a far data dalla effettuazione dei controlli di cui al comma 3.

5. Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, come indicato nell'Allegato A del presente decreto. Una copia del Rapporto è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di cui al comma 5 dell'articolo 7; una copia è trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile all'indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, con la cadenza indicata all'Allegato A del presente decreto. Al fine di garantire il costante aggiornamento del catasto, la trasmissione alle Regioni o Province autonome deve essere eseguita prioritariamente con strumenti informatici. Restano ferme le sanzioni di cui all'articolo 11 in caso di non ottemperanza da parte dell'operatore che effettua il controllo.

6. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato B del presente decreto.

7. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell'Allegato B del presente decreto, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo. Ove il responsabile si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un'ulteriore verifica da parte dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, tale scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze di tale verifica.

8. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli fissati nell'Allegato B del presente decreto sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo, di cui all'articolo 4, comma 6, lettera *e)*.

9. Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica siano inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa.

10. Le unità cogenerative per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica non rientrano nelle tolleranze definite dal fabbricante devono essere riportate alla situazione iniziale, secondo il piano di manutenzione definito dal fabbricante.

Art. 9.

Ispezioni sugli impianti termici

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, le autorità competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza.

2. Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW. L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del

generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio, in riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.

3. I risultati delle ispezioni sono allegati al libretto di impianto di cui all'articolo 7, comma 5.

4. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell'ispezione.

5. In caso di affidamento a organismi esterni delle attività di cui al comma 1, questi devono comunque soddisfare i requisiti minimi di cui all'Allegato C del presente decreto.

6. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, l'Unità tecnica per l'efficienza energetica dell'Enea (ENEA-UTEE) fornisce alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alle autorità competenti e agli organismi esterni che ne facciano richiesta, supporto nelle attività di formazione e qualificazione del personale incaricato degli accertamenti e ispezioni degli impianti termici di cui al presente articolo.

7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze territoriali, ed eventualmente attraverso gli organismi da esse delegati, assolvono i compiti di cui al presente articolo, accertano la rispondenza alle norme contenute nel presente provvedimento degli impianti termici presenti nel territorio di competenza e, nell'ambito della propria autonomia, con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, stabiliscono le modalità per l'acquisizione dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici e allo svolgimento dei propri compiti.

8. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano o l'organismo incaricato provvedono all'accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevino la necessità, si attivano presso i responsabili degli impianti affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti eventualmente necessari.

9. Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità:

a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;

b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;

c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;

d) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;

e) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;

f) gli impianti, di cui all'articolo 8, comma 7, per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'Allegato B del presente decreto.

10. Entro il 31 dicembre 2014, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano predispongono e trasmettono al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuate nell'ultimo biennio. La relazione è aggiornata con frequenza biennale. Convenzionalmente il periodo di riferimento della stagione termica è fissato come inizio al primo agosto di ogni anno e termine al 31 luglio dell'anno successivo.

Art. 10.

Competenze delle Regioni e delle Province autonome

1. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo e nel rispetto del principio di sussidiarietà, le disposizioni del presente decreto si applicano ai territori per i quali le Regioni o le Province autonome non abbiano ancora adottato propri provvedimenti di applicazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, e comunque fino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.

2. Al fine di garantire un'applicazione omogenea sull'intero territorio nazionale dei principi fondamentali della direttiva 2002/91/CE e del decreto legislativo, le Regioni e le Province autonome provvedono affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del presente decreto, assumendoli come riferimento minimo inderogabile.

3. Nel disciplinare la materia, le Regioni e le Province autonome, tenendo conto delle peculiarità del territorio, del parco edilizio e impiantistico esistente, delle valutazioni tecnico-economiche concernenti i costi di costruzione e di gestione degli edifici, delle specificità ambientali, del contesto socio-economico e di un corretto rapporto costi-benefici per i cittadini, possono:

a) individuare le modalità più opportune per garantire il corretto esercizio degli impianti termici e più efficaci

per lo svolgimento delle previste attività di controllo, accertamento e ispezione, anche:

1) ampliando il campo delle potenze degli impianti su cui eseguire gli interventi di controllo e le ispezioni, con particolare attenzione agli impianti a combustibile solido;

2) fissando requisiti minimi di efficienza energetica degli impianti termici, migliorativi rispetto a quelli previsti dal presente decreto;

3) differenziando le modalità e la cadenza della trasmissione dei rapporti di efficienza energetica di cui all'articolo 8, comma 5;

b) istituire un sistema di accreditamento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di certificazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione e formazione professionale, tenendo conto dei requisiti minimi previsti dal presente decreto e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi;

c) assicurare la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, mediante la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, da articolare in base alla potenza degli impianti, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale.

4. Le Regioni e le Province autonome, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, provvedono a:

a) istituire un catasto territoriale degli impianti termici, anche in collaborazione con gli Enti locali e accessibile agli stessi, stabilendo contestualmente gli obblighi di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo, per i responsabili degli impianti e per i distributori di combustibile;

b) predisporre e gestire il catasto territoriale degli impianti termici e quello relativo agli attestati di prestazione energetica, favorendo la loro interconnessione;

c) promuovere programmi per la qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici nonché avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione;

d) promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini.

1. Ai fini di cui al comma 2, le Regioni e le Province autonome che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici, provvedono ad adeguare le disposizioni adottate alle previsioni del presente decreto.

Art. 11.

Sanzioni

1. In relazione agli adempimenti di cui al presente decreto vigono le sanzioni previste dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo, a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio e terzo responsabile, e comma 6, a carico dell'operatore incaricato del controllo e manutenzione.

Art. 12.

Abrogazioni

1. È abrogato l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59.

2. Sono abrogati l'allegato I ed i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412:

a) articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4;

b) articolo 9;

c) articolo 10;

d) articolo 11, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13 e 17.

Art. 13.

Copertura finanziaria

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 2013

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PASSERA, *Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti*

CLINI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

Visto, *il Guardasigilli:* CANCELLIERI

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2013

Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 6, foglio n. 229

ALLEGATO *A*

(articolo 8 , commi 1, 2 e 5)

PERIODICITÀ DEI CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA SU IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE DI POTENZA TERMICA UTILE MAGGIORI DI 10 kW E SU IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA DI POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE MAGGIORE DI 12 kW

Tipologia impianto	**Alimentazione**	**Potenza termica[1] [kW]**	**Cadenza controlli di efficienza energetica (anni)**	**Rapporto di controllo di efficienza energetica [2]**
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	10 < P<100	2	Rapporto tipo 1
		P≥ 100	1	
	Generatori alimentati a gas, metano o GPL	10 < P<100	4	Rapporto tipo 1
		P≥ 100	2	
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	12 < P<100	4	Rapporto tipo 2
		P≥100	2	
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	P≥12	4	Rapporto tipo 2
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica	P ≥12	2	Rapporto tipo 2
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	P> 10	4	Rapporto tipo 3
Impianti cogenerativi	Microcogenerazione	P_{el}<50	4	Rapporto tipo 4
	Unità cogenerative	P_{el}≥50	2	Rapporto tipo 4

P – Potenza temica utile nominale
P_{el} – Potenza elettrica nominale

(1)I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto

(2)I rapporti di controllo di efficienza energetica, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche sono emanati, aggiornati e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, con decreto del ministero dello sviluppo economico entro il 1° gennaio 2013, come previsto all'articolo 7, comma 6.

ALLEGATO *B*

(articolo 8, commi 6, 7 e 8)

VALORI MINIMI CONSENTITI DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE

Tipologie di generatori di calore	**Data di installazione**	**Valore minimo consentito del rendimento di combustione (%)**
Generatore di calore (tutti)	prima del 29 ottobre 1993	**82 + 2 log Pn**
Generatore di calore (tutti)	dal 29 ottobre 1993 al 31 dicembre 1997	**84 + 2 log Pn**
Generatore di calore standard	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	**84 + 2 log Pn**
Generatore di calore a bassa temperatura	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	**87,5 + 1,5 log Pn**
Generatore di calore a gas a condensazione	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	**91 + 1 log Pn**
Generatore di calore a gas a condensazione	dall' 8 ottobre 2005	**89 + 2 log Pn**
Generatore di calore (tutti, salvo generatore di calore a gas a condensazione)	dall' 8 ottobre 2005	**87 + 2 log Pn**
Generatori ad aria calda	prima del 29 ottobre 1993	**77 + 2 log Pn**
Generatori ad aria calda	dopo il 29 ottobre 1993	**80 + 2 log Pn**
log Pn : logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW *Per valori di Pn superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW*		

ALLEGATO *C*

(Articolo 9, comma 5)

REQUISITI MINIMI, PROFESSIONALI E DI INDIPENDENZA, DEGLI ORGANISMI ESTERNI INCARICATI DELLE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI.

1. Per "organismo esterno", ai fini del presente decreto, si intende un soggetto individuato dalla Regione o Provincia autonoma, in eventuale coordinamento con gli enti locali, per la realizzazione del sistema delle ispezioni.
2. Deve essere garantita l'indipendenza dell'organismo esterno e del personale incaricato ad eseguire le ispezioni degli impianti termici. In particolare si deve garantire che non ci siano interessi di natura economica (o rapporti), diretti o indiretti, con imprese di manutenzione e installazione di impianti termici e imprese di fabbricazione o fornitura di apparecchi o componenti per impianti termici.
3. L'organismo esterno e il personale incaricato di eseguire le ispezioni non devono aver partecipato alla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione dell'impianto ispezionato.
4. L'organismo esterno e il personale incaricato di eseguire le ispezioni, non possono essere venditori di energia per impianti termici, né i mandatari di uno di questi.
5. L'organismo esterno deve eseguire le operazioni di ispezione con la massima professionalità e competenza tecnica.
6. L'organismo esterno deve disporre delle risorse tecniche, logistiche e umane per effettuare a regola d'arte il numero di ispezioni assegnate nei tempi previsti.
7. Il personale incaricato di eseguire le ispezioni, deve possedere i requisiti seguenti:
   a) una formazione tecnica e professionale di base, almeno equivalente a quella prevista dalle lettere a) e b) di cui all'art.4 comma 1 DM 37/08, relativa alla tipologia di impianto da ispezionare;
   b) la conoscenza della legislazione e delle norme relative agli impianti da ispezionare e una pratica sufficiente di tali ispezioni;
   c) la competenza richiesta per redigere il rapporto di ispezione in tutti i suoi contenuti.
8. Deve essere garantito il continuo aggiornamento professionale, in funzione dell'evoluzione della tecnica, della normazione e della legislazione, anche attraverso la frequenza obbligatoria di appositi corsi o seminari.
9. Se l'organismo esterno è un'impresa privata o un libero professionista deve sottoscrivere un'adeguata assicurazione di responsabilità civile.
10. Il personale dell'organismo esterno è vincolato dal segreto professionale.
11. Le Regioni e le Province autonome, dopo eventuale riqualificazione professionale, possono incaricare di eseguire gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti termici personale che abbia maturato esperienza significativa per conto delle loro Amministrazioni, o presso enti e organismi da essi delegati, nell'attuazione della precedente normativa per le ispezioni degli impianti termici in materia di efficienza energetica.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta l'art. 4, comma 1, lettere *a)* e *c)* del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/911CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 settembre 2005, n. 222, S.O.:

"Art. 4. Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica.

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, sono definiti:

a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» e della destinazione d'uso degli edifici. Questi decreti disciplinano la progettazione, l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici;

b) (*Omissis*);

c) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque anni e aggiornati in funzione dei progressi della tecnica;

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, di seguito denominato CNR, l'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente, di seguito denominato ENEA, il Consiglio nazionale consumatori e utenti, di seguito denominato CNCU.".

Note all'art. 2:

— Si riporta l'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 192 del 2005:

"Art. 2. Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto si definisce:

a) «edificio» è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti;

b) «edificio di nuova costruzione» è un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) «prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un edificio» è la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico;

d) «attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell'edificio» è il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio;

e) «cogenerazione» è la produzione e l'utilizzo simultanei di energia meccanica o elettrica e di energia termica a partire dai combustibili primari, nel rispetto di determinati criteri qualitativi di efficienza energetica;

f) «sistema di condizionamento d'aria» è il complesso di tutti i componenti necessari per un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo della ventilazione, dell'umidità e della purezza dell'aria;

g) «generatore di calore o caldaia» è il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;".

Note all'art. 6:

— Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37 (Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 marzo 2008, n. 61.

— Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 dicembre 2010, n. 288, S.O..

— Il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 luglio 2008, n. 154.

Note all'art. 9:

— Si riporta l'art. 9, comma 2, del citato decreto legislativo n 192 del 2005:

"Art. 9. Funzioni delle regioni e degli enti locali.

1. (*Omissis*).

2. Le autorità competenti realizzano, con cadenza periodica, privilegiando accordi tra gli enti locali o anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali e l'integrazione di questa attività nel sistema delle ispezioni degli impianti all'interno degli edifici previsto all'art. 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, così da garantire il minor onere e il minor impatto possibile a carico dei cittadini; tali attività, le cui metodologie e requisiti degli operatori sono previsti dai decreti di cui all'art. 4, comma 1, sono svolte secondo principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità, omogeneità territoriale e sono finalizzate a:

a) ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti;

c) rispettare quanto prescritto all'art. 7;

d) monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche.".

— Si riporta l'art. 4 del citato decreto legislativo n. 115 del 2008:

"Art. 4. Funzioni di Agenzia nazionale per l'efficienza energetica

1. L'ENEA svolge le funzioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera *cc)*, tramite una struttura, di seguito denominata: «Unità per l'efficienza energetica», senza nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. L'Unità per l'efficienza energetica opera secondo un proprio piano di attività, approvato congiuntamente a quelli di cui all'art. 16 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257. L'ENEA provvede alla redazione di tale piano di attività sulla base di specifiche direttive, emanate dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzate a dare attuazione a quanto

disposto dal presente decreto oltreché ad ulteriori obiettivi e provvedimenti attinenti l'efficienza energetica.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'ENEA e previo parere per i profili di rispettiva competenza del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità con cui si procede alla riorganizzazione delle strutture, utilizzando il solo personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire l'effettività delle funzioni dell'Unità per l'efficienza energetica.

4. L'Unità per l'efficienza energetica svolge le seguenti funzioni:

a) supporta il Ministero dello sviluppo economico e le regioni ai fini del controllo generale e della supervisione dell'attuazione del quadro istituito ai sensi del presente decreto;

b) provvede alla verifica e al monitoraggio dei progetti realizzati e delle misure adottate, raccogliendo e coordinando le informazioni necessarie ai fini delle specifiche attività di cui all'art. 5;

c) predispone, in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2006/32/CE, proposte tecniche per la definizione dei metodi per la misurazione e la verifica del risparmio energetico ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali, da approvarsi secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2. In tale ambito, definisce altresì metodologie specifiche per l'attuazione del meccanismo dei certificati bianchi, approvate con le modalità di cui all'art. 3, comma 2, con particolare riguardo allo sviluppo di procedure standardizzate che consentano la quantificazione dei risparmi senza fare ricorso a misurazioni dirette;

d) svolge supporto tecnico-scientifico e consulenza per lo Stato, le regioni e gli enti locali anche ai fini della predisposizione degli strumenti attuativi necessari al conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali di risparmio energetico di cui al presente decreto;

e) assicura, anche in coerenza con i programmi di intervento delle regioni, l'informazione a cittadini, alle imprese, alla pubblica amministrazione e agli operatori economici, sugli strumenti per il risparmio energetico, nonché sui meccanismi e sul quadro finanziario e giuridico predisposto per la diffusione e la promozione dell'efficienza energetica, provvedendo inoltre a fornire sistemi di diagnosi energetiche in conformità a quanto previsto dall'art. 18.".

Note all'art. 10:

— Si riporta l'art. 17 del citato decreto legislativo n. 192 del 2005:

"Art. 17. Clausola di cedevolezza.

1. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, per le norme afferenti a materie di competenza esclusiva delle regioni e province autonome, le norme del presente decreto e dei decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/CE.".

— Si riporta l'art. 9, comma 3, del citato decreto legislativo n. 192 del 2005:

"Art. 9. Funzioni delle regioni e degli enti locali.

(*Omissis*).

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di facilitare e omogeneizzare territorialmente l'impegno degli enti o organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni sugli edifici e sugli impianti, nonché per adempiere in modo più efficace agli obblighi previsti al comma 2, possono promuovere la realizzazione di programmi informatici per la costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione presso le autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati. In questo caso, stabilendo contestualmente l'obbligo per i soggetti di cui all'art. 7, comma 1, di comunicare ai Comuni le principali caratteristiche del proprio impianto e le successive modifiche significative e per i soggetti di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1999, n. 551, di comunicare le informazioni relative all'ubicazione e alla titolarità degli impianti.".

Note all'art. 11:

— Si riporta l'art. 15, commi 5 e 6, del citato decreto legislativo n. 192 del 2005:

"Art. 15. Sanzioni.

(*Omissis*).

5. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dell'art. 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito all'art. 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'autorità che applica la sanzione deve dame comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.".

Note all'art. 12:

— Il D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia), modificato dal presente regolamento, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 2009, n. 132.

— Il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10), modificato dal presente regolamento, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 ottobre 1993, n. 242, S.O.

13G00114

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. **75**.

Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia ed, in particolare, l'articolo 10;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;

Visto il Titolo I del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ed in particolare l'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, che prevede l'emanazione di uno o più decreti del Presidente della Repubblica al fine di definire i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione;

Visto l'articolo 9, comma 1, del citato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 che, fermo restando il rispetto dell'articolo 17, assegna alle Regioni ed alle Province au-

tonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni per l'efficienza energetica contenute nel medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, concernente attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

Vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di attuazione della predetta direttiva 2006/32/CE ed in particolare il comma 6 dell'articolo 18;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

Acquisito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente (ENEA);

Acquisito il parere del Consiglio nazionale consumatori e utenti (CNCU), reso nella seduta del 12 dicembre 2007;

Considerato che l'emanazione del presente decreto è funzionale alla piena attuazione della direttiva 2002/91/CE, ed in particolare dell'articolo 7, e che, in proposito, la Commissione europea già il 18 ottobre 2006 ha avviato la procedura di messa in mora nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE (procedura di infrazione 2006/2378);

Acquisita l'intesa espressa dalla Conferenza Unificata nella seduta del 20 marzo 2008;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 novembre 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2013;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità e ambito di intervento

1. Il presente regolamento definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo», per le finalità di cui all'articolo 1 del medesimo decreto e per una applicazione omogenea, coordinata e immediatamente operativa delle norme per la certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale.

2. I requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare l'ispezione degli impianti di climatizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo, sono individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.

Art. 2.

Riconoscimento e disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo, sono abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori:

a) i tecnici abilitati, la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera *b)*;

b) gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, che esplicano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera *b)*;

c) gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, o altro soggetto equivalente in ambito europeo, sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione, sempre che svolgano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera *b)*;

d) le società di servizi energetici (ESCO) di cui al comma 2, lettera *a)*, che operano conformemente alle disposizioni di recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici sempre che svolgano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera *b)*.

2. Ai fini del presente decreto sono disciplinati i seguenti requisiti:

a) società di servizi energetici (ESCO), persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi

forniti si basa, totalmente o parzialmente, sui risparmi di spesa derivanti dal miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti;

b) tecnico abilitato, un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria, che di professionista libero od associato. I tecnici abilitati devono rispondere almeno a uno dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

3. Il tecnico abilitato di cui alla lettera *b)* del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da *a)* ad *e)* del presente comma, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza. I titoli richiesti sono:

a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-22 a LM-24, LM-26, LM-28, LM-30, LM-31, LM-33, LM-35, LM-53, LM-69, LM-73, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 27/S a 28/S, 31/S, 33/S, 34/S, 36/S, 38/S, 61/S, 74/S, 77/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 2004;

b) laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L9, L17, L23, L25, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 4, 8, 10, 20, di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 2000;

c) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, in uno dei seguenti indirizzi e articolazioni: indirizzo C1 'meccanica, meccatronica ed energia' articolazione 'energia', indirizzo C3 'elettronica ed elettrotecnica' articolazione 'elettrotecnica', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero, diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi specializzati: edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni;

d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C9 'costruzioni, ambiente e territorio', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di geometra;

e) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C8 'agraria, agroalimentare e agroindustria' articolazione 'gestione dell'ambiente e del territorio', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di perito agrario o agrotecnico.

4. Il tecnico abilitato di cui alla lettera *b)* del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da *a)* a *d)* del presente comma, e di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, di cui al comma 5. Il soggetto in possesso di detti requisiti è tecnico abilitato esclusivamente in materia di certificazione energetica degli edifici. I titoli richiesti sono:

a) titoli di cui al comma 3, ove non corredati della abilitazione professionale in tutti i campi concernenti la progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi;

b) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-17, LM-20, LM-21, LM-25, LM-27, LM-29, LM-32, LM-34, LM-40, LM-44, LM-48, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 20/S, 25/S, 26/S, 29/S, 30/S, 32/S, 35/S, 37/S, 45/S, 50/S, 54/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del Ministro dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 2004;

c) laurea conseguita nelle seguenti classi: L8, L30, L21, L27, L32, L34, L35, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 7, 9, 16, 21, 25, 27, 32, di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 2000;

d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, con indirizzi e articolazioni diversi da quelli indicati al comma 3, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, ovvero diploma di perito industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni, con indirizzi specializzati diversi da quelli indicati al comma 3, lettera *c)*.

5. I corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e i relativi esami sono svolti, a livello nazionale, da università, da organismi ed enti di ricerca, e da consigli, ordini e collegi professionali, autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; a livello regionale, i medesimi corsi sono svolti direttamente da regioni e province autonome, e da altri soggetti di am-

bito regionale con competenza in materia di certificazione energetica autorizzati dalle predette regioni e province autonome. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, i corsi sono svolti in base ai contenuti minimi definiti nell'Allegato 1. L'attestato di frequenza con superamento di esame finale è rilasciato dai soggetti erogatori dei corsi e degli esami.

6. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo.

Art. 3.

Requisiti di indipendenza e imparzialità dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici

1. Ai fini di assicurare indipendenza e imparzialità di giudizio dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2, i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, dichiarano:

a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado;

b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né coniuge né parente fino al quarto grado.

Art. 4.

Funzioni delle Regioni e Province autonome

1. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo, fermo restando quanto disposto dal comma 3, le disposizioni del presente decreto si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti regionali.

2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo, per promuovere la tutela degli interessi degli utenti attraverso una applicazione omogenea della predetta norma sull'intero territorio nazionale, nel disciplinare la materia le regioni e le province autonome nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nonché dei principi fondamentali della direttiva 2002/91/CE e desumibili dal decreto legislativo, possono:

a) adottare un sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati di cui all'articolo 2 a svolgere le attività di certificazione energetica degli edifici, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi;

b) promuovere iniziative di informazione e orientamento dei soggetti certificatori e degli utenti finali;

c) promuovere attività di formazione e aggiornamento dei soggetti certificatori;

d) monitorare l'impatto del sistema di certificazione degli edifici in termini di adempimenti burocratici, oneri e benefici per i cittadini;

e) predisporre, nell'ambito delle funzioni delle regioni e degli enti locali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo, un sistema di accertamento della correttezza e qualità dei servizi di certificazione di cui all'articolo 5, direttamente o attraverso enti pubblici ovvero organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e indipendenza, e assicurare che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti interessati al servizio;

f) promuovere la conclusione di accordi volontari ovvero di altri strumenti al fine di assicurare agli utenti prezzi equi di accesso a qualificati servizi di certificazione energetica degli edifici.

3. Ai fini del comma 2, le regioni e le province autonome che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, adottano misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti anche nell'ambito delle azioni di coordinamento tra lo Stato le regioni e le province autonome, di cui al decreto ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo. Le regioni e le province autonome provvedono affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del presente decreto.

Art. 5.

Criteri di controllo della qualità del servizio di certificazione energetica

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica reso dai Soggetti certificatori attraverso l'attuazione di una procedura di controllo congruente con gli obiettivi del decreto legislativo e le finalità della certificazione energetica, coerentemente agli indirizzi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *e)*. Ove non diversamente disposto da norme regionali i predetti controlli sono svolti dalle stesse autorità competenti a cui sono demandati gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo.

2. Ai fini del comma 1, i controlli sono prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti e comprendono tipicamente:

a) l'accertamento documentale degli attestati di certificazione includendo in esso anche la verifica del rispetto delle procedure;

b) le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo e i risultati espressi;

c) le ispezioni delle opere o dell'edificio.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Per gli edifici già dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di calore, l'eventuale aggiornamento dell'attestato di certificazione, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo, può essere predisposto anche da un tecnico abilitato, la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera *b)*, dell'articolo 2, dell'impresa di costruzione ovvero installatrice incaricata dei predetti adeguamenti.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto sono modificate e integrate con la medesima procedura.

Art. 7.

Copertura finanziaria

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 2013

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PASSERA, *Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti*

CLINI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

Visto, *il Guardasigilli:* CANCELLIERI

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2013
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 6, foglio n. 228

ALLEGATO *1 (ART.2, COMMA 5)*

CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Durata minima 64 ore

I MODULO

La legislazione per l'efficienza energetica degli edifici.

Le procedure di certificazione.

La normativa tecnica.

Obblighi e responsabilità del certificatore.

II MODULO

Il bilancio energetico del sistema edificio impianto.

Il calcolo della prestazione energetica degli edifici.

Analisi di sensibilità per le principali variabili che ne influenzano la determinazione.

III MODULO

Analisi tecnico economica degli investimenti.

Esercitazioni pratiche con particolare attenzione agli edifici esistenti.

IV MODULO

Involucro edilizio:

le tipologie e le prestazione energetiche dei componenti;

soluzioni progettuali e costruttive per l'ottimizzazione:

dei nuovi edifici;

del miglioramento degli edifici esistenti.

V MODULO

Impianti termici:

fondamenti e prestazione energetiche delle tecnologie tradizionali e innovative;

soluzioni progettuali e costruttive per l'ottimizzazione:

dei nuovi impianti;

della ristrutturazione degli impianti esistenti.

VI MODULO

L'utilizzo e l'integrazione delle fonti rinnovabili.

VII MODULO

Comfort abitativo.

La ventilazione naturale e meccanica controllata.

L'innovazione tecnologica per la gestione dell'edificio e degli impianti.

VIII MODULO

La diagnosi energetica degli edifici.

Esempi applicativi.

Esercitazioni all'utilizzo degli strumenti informatici posti a riferimento dalla normativa nazionale e predisposti dal CTI.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2005, n. 222, S.O.

«Art. 4. *(Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica)*. — 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dei presente decreto, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, sono definiti:

a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» e della destinazione d'uso degli edifici. Questi decreti disciplinano la progettazione, l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici;

b) i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonché per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti e sono indicate le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B»e della destinazione d'uso degli edifici;

c) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque anni e aggiornati in funzione dei progressi della tecnica.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, di seguito denominato CNR, l'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente, di seguito denominato ENEA, il Consiglio nazionale consumatori e utenti, di seguito denominato CNCU.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 2009, n. 176, S.O.:

«Art. 4 *(Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti)*. — 1. (*Omissis*).

2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede con decreto di natura non regolamentare, entro tre mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico organismo italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per il tramite del competente ufficio, è autorità nazionale referente per le attività di accreditamento, punto nazionale di contatto con la Commissione europea ed assume le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non assegnate all'organismo nazionale di accreditamento.».

— Il decreto 16 marzo 2007 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Determinazione delle classi di laurea magistrale), è stato pubblicato nella Gazz. Uff. 9 luglio 2007, n. 157, S.O.

— Il decreto 28 novembre 2000 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 gennaio 2001, n. 18, S.O.

— Il decreto 5 maggio 2004 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Equiparazione dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 agosto 2004, n. 196.

— Il decreto 16 marzo 2007 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Determinazione delle classi delle lauree universitarie) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 luglio 2007, n. 155, S.O.

— Il decreto 4 agosto 2000 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Determinazione delle classi delle lauree universitarie), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. 19 ottobre 2000, n. 245, S.O.

— Il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 2010, n. 137, S.O.

— Il D.P.R. 30 settembre 1961, n. 1222 (Sostituzione degli orari e dei programmi di insegnamento negli istituti tecnici), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 dicembre 1961, n. 299, S.O.

— Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 settembre 2005, n. 222, S.O.

«Art. 2. *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente decreto si definisce:

a) "edificio" è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti;

b) "edificio di nuova costruzione" è un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) "prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un edificio" è la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico;

d) "attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell'edificio" è il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio;

e) "cogenerazione" è la produzione e l'utilizzo simultanei di energia meccanica o elettrica e di energia termica a partire dai combustibili primari, nel rispetto di determinati criteri qualitativi di efficienza energetica;

j) "sistema di condizionamento d'aria" è il complesso di tutti i componenti necessari per un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo della ventilazione, dell'umidità e della purezza dell'aria;

g) "generatore di calore o caldaia" è il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;

h) "potenza termica utile di un generatore di calore" è la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kw;

i) "pompa di calore" è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;

l) "valori nominali delle potenze e dei rendimenti" sono i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.

2. Ai fini del presente decreto si applicano, inoltre, le definizioni dell'allegato A.».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 192 del 2005:

«Art. 17 *(Clausola di cedevolezza)*. — 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, I della Costituzione, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, per le norme afferenti a materie di competenza esclusiva delle regioni e province autonome, le norme del presente decreto e dei decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto e dalla stessa direttiva 2002/9 l/CE.».

— Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 1, del citato decreto legislativo n. 192 del 2005:

«Art. 9 *(Funzioni delle regioni e degli enti locali)*. — 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente decreto.».

— Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 9, del citato decreto legislativo n. 192 del 2005:

«9. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all'articolo 4, comma 1, e tenuto conto di quanto previsto nei commi precedenti, predispone Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, sentito il CNCU, prevedendo anche metodi semplificati che minimizzino gli oneri.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 192 del 2005:

«Art. 9. *(Funzioni delle regioni e degli enti locali)*. — 1. (*Omissis*).

2. Le autorità competenti realizzano, con cadenza periodica, privilegiando accordi tra gli enti locali o anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali e l'integrazione di questa attività nel sistema delle ispezioni degli impianti all'interno degli edifici previsto all'articolo l, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, così da garantire il minor onere e il minor impatto possibile a carico dei cittadini; tali attività, le cui metodologie e requisiti degli operatori sono previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma l, sono svolte secondo principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità, omogeneità territoriale e sono finalizzate a:

a) ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti;

b) correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni del presente decreto;

c) rispettare quanto prescritto all'articolo 7;

d) monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche.».

Note all'art. 6:

— Si riporta l'articolo 6, comma 5, del citato decreto legislativo del n. 192 del 2005:

«Art. 6 *(Certificazione energetica degli edifici)*. — (*Omissis*).

5. L'attestato relativo alla certificazione energetica, rilasciato ai sensi del comma 1, ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto.».

13G00115

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2013.

Delega al Ministro per i beni e le attività culturali, dott. Massimo Bray, delle funzioni di presidente del Comitato promotore delle celebrazioni verdiane, previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 12 novembre 2012, n. 206.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2012, con il quale è stato istituito il «Comitato per gli anniversari di interesse nazionale» con il compito del coordinamento della pianificazione, della preparazione e dell'organizzazione degli interventi connessi alle celebrazioni per gli anniversari di interesse nazionale;

Vista la legge 12 novembre 2012, n. 206, recante «Disposizioni per le celebrazioni del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi», ed in particolare l'art. 3, comma 1, secondo cui è istituito il Comitato promotore delle celebrazioni verdiane, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un suo delegato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2013, recante «Nomina dei Ministri»;

Ritenuto opportuno delegare la presidenza del Comitato promotore al Ministro per i beni e le attività culturali, dott. Massimo Bray;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Ministro per i beni e le attività culturali, dott. Massimo Bray, sono delegate le funzioni di presidente del Comitato promotore delle celebrazioni verdiane, previsto dall'art. 3, comma 1, legge 12 novembre 2012, n. 206.

Roma, 6 giugno 2013

Il Presidente: LETTA

13A05493

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 giugno 2013.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni, relativo all'emissione del 31 maggio 2013.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 40836 del 24 maggio 2013, che ha disposto per il 31 maggio 2013 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 40836 del 24 maggio 2013 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 maggio 2013;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 maggio 2013, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 182 giorni è risultato pari allo 0,538%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,729.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, allo 0,294% e all'1,532%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2013

p. *Il direttore generale Tesoro:* CANNATA

13A05519

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 marzo 2013.

Documentazione necessaria per il riconoscimento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS), come modificato dal decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Visto l'Atto d'Intesa recante: «Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni», ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288 e dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sancito il 1° luglio 2004 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, pubblicato nella *G.U.* 26 luglio 2004, n. 173;

Visto l'art. 1 del richiamato decreto legislativo che stabilisce che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica che, secondo standards di eccellenza, perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari ed effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta specialità o svolgono altre attività aventi i caratteri di eccellenza di cui all'art. 13, comma 3, lettera *d)*;

Visto l'art. 13 del citato decreto legislativo, che stabilisce che l'istituzione di nuovi Istituti deve essere coerente e compatibile con la programmazione sanitaria della Regione interessata e che la stessa è subordinata al riconoscimento di cui al comma 3 del medesimo articolo ed avviene con riferimento a un'unica specializzazione disciplinare, coerente con gli obiettivi della programmazione scientifica nazionale di cui all'art. 12-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni ed ai soli presidi nei quali la stessa attività è svolta;

Visti in particolare:

- l'art. 13, comma 2 del richiamato decreto, che stabilisce che le strutture pubbliche che chiedono il riconoscimento possono costituirsi nella forma delle Fondazioni di cui all'art. 2 del medesimo decreto e che le strutture private debbono costituirsi in una delle forme giuridiche disciplinate dal codice civile;

- l'art. 13, comma 3 del citato decreto legislativo, che stabilisce che il riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti è subordinato al possesso dei requisiti necessari, che sono indicati nel medesimo comma alle lettere da *a)* a *h)*;

Visto l'art. 14, comma 1 del richiamato decreto, che stabilisce che la domanda di riconoscimento è presentata dalla struttura interessata alla regione competente unitamente alla documentazione comprovante la titolarità dei requisiti di cui all'art. 13 dello stesso decreto legislativo e che tale documentazione è individuata con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano; che, a tal fine, la regione inoltra la domanda, nella quale devono essere indicate la sede effettiva di attività della struttura e la disciplina per la quale si richiede il riconoscimento, al Ministero della salute, evidenziando la coerenza del riconoscimento con la propria programmazione sanitaria;

Visto l'art. 15, comma 1 del suddetto decreto legislativo che stabilisce che, ai fini della conferma del riconoscimento del carattere scientifico, le Fondazioni IRCCS, gli Istituti non trasformati e quelli privati devono trasmettere al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui al richiamato art. 13, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma, secondo quanto stabilito dal presente decreto;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 7 febbraio 2013 (Rep.Atti n. 48/CSR), sul Programma Nazionale della ricerca sanitaria 2013-2015, ai sensi dell'art. 12-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 13 marzo 2013;

Decreta:

Art. 1.

Documentazione necessaria per il riconoscimento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

1. Ai fini del riconoscimento del carattere scientifico, gli Istituti pubblici e privati, unitamente alla domanda presentata alla Regione competente per territorio, devono produrre, in forma cartacea e su supporto informatico, la documentazione individuata negli allegati al presente decreto, che ne costituiscono parte integrante, comprovante la titolarità dei requisiti di cui all'art. 13, comma 3, lettere da *a)* a *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modifiche e integrazioni.

2. La documentazione è inoltrata al Ministero della salute dalla Regione interessata, che deve indicare la sede effettiva di attività della struttura e la disciplina per la quale si richiede il riconoscimento, evidenziando, con proprio provvedimento deliberativo, la coerenza del riconoscimento con la propria programmazione sanitaria.

3.Le Regioni che hanno stipulato l'Accordo, ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive integrazioni, su un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, ai fini della coerenza del riconoscimento di un nuovo Istituto con la propria programmazione sanitaria, devono altresì acquisire, come stabilito dal richiamato Accordo, il parere dei competenti uffici dei Ministeri affiancanti. La medesima procedura si applica ai piani di rientro approvati ai sensi della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 2.

Documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

1. Ai fini della conferma del riconoscimento del carattere scientifico gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati devono trasmettere al Ministero, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni, la documentazione di cui all'art. 1, unitamente al provvedimento della Regione competente, che attesta la conferma del perdurare della coerenza del riconoscimento con la propria programmazione sanitaria.

2. Le Regioni che hanno stipulato l'Accordo, ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive integrazioni, su un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, ai fini della conferma del perdurare della coerenza del riconoscimento di un nuovo Istituto con la propria programmazione sanitaria, devono altresì acquisire il parere dei competenti uffici dei Ministeri affiancanti. La medesima procedura si applica anche ai piani di rientro approvati ai sensi della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Roma, 14 marzo 2013

Il Ministro: BALDUZZI

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2013

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 5, foglio n. 299

ALLEGATO 1

INFORMAZIONI RELATIVE AI SEGUENTI PUNTI

-Denominazione dell'Istituto;
-indicazione della sede legale ed eventuali sedi operative dell'Istituto con le relative attività (ricerca, assistenza e altro) a vario titolo svolte;
-indicazione della sede/sedi per cui si richiede il riconoscimento del carattere scientifico;
-indicazione della disciplina per cui si chiede il riconoscimento, con l'indicazione dell'area di appartenenza;
-attestazione della coerenza con gli obiettivi della programmazione scientifica nazionale di cui al Programma Nazionale della ricerca sanitaria 2013-2015;
-attestazione della Regione interessata della sede effettiva di attività della struttura e della disciplina per la quale si richiede il riconoscimento;
-delibera della Regione interessata che attesti la coerenza del riconoscimento con la propria programmazione sanitaria o la conferma della stessa;
-parere dei competenti uffici del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze per le regioni in Piano di rientro;
-indicazione del numero totale dei posti letto accreditati (ricoveri ordinari e day hospital), con la specifica di quelli riferibili alla disciplina di riconoscimento richiesta;
-indicazione del codice della struttura.

ALLEGATO 2

Parte prima

Presentazione del soggetto richiedente

Relazione sulla costituzione ed evoluzione dell'Istituto comprovante il possesso dei requisiti clinico-scientifici alla base del riconoscimento.
La relazione dovrà contenere, in forma sintetica e facilmente consultabile, le informazioni e la documentazione di cui alla parte seconda, da riportare in appositi allegati, come da check-list che segue.

Parte seconda

(Art. 13, comma 3, D.lgs. 288/2003 e s.m.i.)

Nella relazione occorre dimostrare l'esistenza dei requisiti legali, organizzativi e gestionali coerenti con il livello di eccellenza della struttura sia nelle attività clinico-assistenziali che scientifiche.

Lettera a) Personalità giuridica

Atti comprovanti la personalità giuridica di diritto pubblico o di diritto privato del soggetto richiedente il riconoscimento:

1. nel caso di personalità giuridica di diritto pubblico: atto normativo istitutivo;
2. nel caso di personalità giuridica di diritto privato: atto costitutivo e statuto per tutti i soggetti richiedenti; in particolare, per le persone giuridiche, numero d'ordine di iscrizione nell'apposito registro ovvero, per le imprese, dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 183/2011, del certificato di iscrizione nel relativo registro e visura camerale storica con indicazione dei settori di attività esercitati.

Lettera b) Titolarità dell'autorizzazione e dell'accreditamento sanitari

1. Provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria;
2. provvedimento di accreditamento sanitario, con l'indicazione del numero totale dei posti letto (ordinari e in day hospital) e della/e specialità cui afferiscono.

Lettera c) Economicità ed efficienza dell'organizzazione, qualità delle strutture e livello tecnologico delle attrezzature

Organizzazione

1. Dimensione della struttura assistenziale (mq) e di ricerca (mq);
2. presenza centro prenotazione unificato;
3. carta dei servizi e indicazione del sito web dell'Istituto con cui si forniscono le informazioni al pubblico;
4. descrizione della struttura organizzativa (organigramma, pianta organica, personale di ruolo e schema sintetico del personale in servizio, per tipologia di contratto e profilo professionale) (TABELLA 1);
5. presenza di un servizio di controllo della qualità (iniziative di miglioramento della qualità e sistema di segnalazione eventi avversi) (risk management) ed elenco delle procedure assoggettate a controllo di qualità;
6. presenza di un servizio di follow up dei pazienti;
7. presenza di un servizio di presa in carico dei pazienti e dei familiari (informazioni, residenzeprotette, ecc.)

8. elenco nominativo del personale dipendente, con rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e determinato, con l'indicazione della qualifica professionale e l'U.O. di aggregazione (TABELLA 2);
9. elenco nominativo del personale dedicato all'attività di ricerca, distinto in base al tipo di rapporto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato o determinato), parasubordinato, in convenzione e/o libero professionale, con l'indicazione della qualifica professionale e l'U.O. di aggregazione (TABELLA 3);
10. rapporti convenzionali con strutture di ricerca, università, ecc. che prevedano l'integrazione delle strutture e del personale

Strumenti economico - gestionali di base

1. Bilanci di esercizio dell'ultimo triennio, corredati delle relative note integrative e delle relazioni, sull'andamento della gestione, entrambe sottoscritte dal Direttore generale. In caso di perdita di esercizio, il Direttore generale dovrà indicare, nella predetta relazione, le cause, i provvedimenti adottati per coprire la stessa nonché le determinazioni assunte per ricondurre in equilibrio la gestione;
2. schemi del bilancio di esercizio dell'ultimo triennio, secondo lo schema di cui all'allegato 2 dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato a seguito del parere emesso in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, con intesa n. 2/CSR del 24 gennaio 2013 (TABELLA 4);
3. certificazione di bilancio degli Istituti privati da parte di una società di revisione;
4. schemi dei bilanci sezionali della ricerca dell'ultimo triennio, secondo lo schema di cui all'Allegato 2/4 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. ed unita relazione con l'indicazione delle strutture interamente o parzialmente dedicate ai progetti di ricerca (TABELLA 5).

Indicatori di economicità, efficienza e di patrimonio (TABELLA 6)

1. Rapporto percentuale tra totale dei costi della produzione (costi operativi) e totale dei ricavi – Istituto;
2. rapporto percentuale del costo del personale (1) con il totale dei ricavi;
3. rapporto percentuale tra l'ammortamento (o costo equivalente annuo: leasing, noleggio, ecc.) delle attrezzature sanitarie e di ricerca ed il totale dei ricavi – Istituto;
4. rapporto percentuale tra costo totale di acquisto di beni e servizi e totale dei ricavi) – Istituto;
5. rapporto percentuale del costo del personale esclusivamente dedicato alla ricerca e costo totale;
6. rapporto tra numero (2) di personale amministrativo (o addetto a funzioni amministrative) e numero di personale sanitario non medico – Istituto.
7. rapporto tra numero (2) di personale amministrativo (o addetto a funzioni amministrative) e numero di personale medico – Istituto.
8. rapporto tra il patrimonio netto (3) (al netto dei contributi in conto capitale vincolati) (4) e il totale dell'attivo – Istituto

[(1)]*distinto in personale di ruolo (anche a tempo determinato) ed in convenzione con enti di ricerca e università.*

[(2)] *equivalente a tempo pieno.*
[(3)] *rappresenta il capitale proprio ed è pari alla differenza tra il totale attivo ed il totale passivo dello stato patrimoniale dell'Ente.*
[(4)] *contributi erogati.*

Lettera d) caratteri di eccellenza del livello dell'attività di ricovero e cura di alta specialità direttamente svolta negli ultimi tre anni, ovvero del contributo tecnico-scientifico fornito, nell'ambito di un'attività di ricerca biomedica riconosciuta a livello nazionale e internazionale, al fine di assicurare una più alta qualità dell'attività assistenziale, attestata da strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale

Nella relazione occorre dimostrare l'esistenza di attività assistenziale coerente con il livello di eccellenza della struttura, sia globalmente sia nella specifica area per la quale si chiede il riconoscimento, con indicazione dei seguenti dati:

1. numero totale dei posti letto;
2. totale del numero dei ricoveri per anno;
3. totale del numero dei ricoveri annuo per patologie relative alle richieste di riconoscimento;
4. percentuale tra i totali dei due tipi di ricovero sopra indicati;
5. degenza media;
6. indice di occupazione dei posti letto;
7. indice comparativo di performance;
8. indice di case mix per la misurazione della complessità della casistica trattata e peso medio del DRG (confermato dalla Regione o Provincie autonome);
9. 50 DRG più frequenti da valutare in coerenza con il riconoscimento richiesto;
10. indice di attrazione da altre Regioni;
11. elenco delle apparecchiature di assistenza significative o innovative - l'elenco deve indicare tipologia, nome, anno di acquisto, campi di applicazione relativi a specifiche patologie e ricerche (TABELLA 7);
12. percorsi assistenziali attivati secondo linee guida all'interno della struttura con elenco dei percorsi attuati (TABELLA 8);
13. percorsi assistenziali rivolti ad altre strutture ospedaliere o servizi territoriali in ambito regionale e/o nazionale con elenco dei percorsi attuati (TABELLA 9);
14. prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere (Commissione Infezioni Ospedaliere, sistemi di monitoraggio, ecc.) con elenco delle procedure attivate;
15. descrizione dei progetti formativi interni finalizzati all'assistenza;
16. procedure diagnostiche, terapeutiche e chirurgiche innovative;
17. inserimento nella rete assistenziale: trials clinici su proposta regionale e/o coordinati; numero dei pazienti ammalati; tenuta di Registri di malattia; Centro regionale (indicare il livello) per le patologie; banche di materiale biologico (numero dei campioni movimentati e, se prevista, *autorizzazione regionale*); convenzioni con altre strutture territoriali (loro

descrizione); struttura per i follow up pervenuti; predisposizione di linee guida e percorsi diagnostici e terapeutici adottati dalla Regione; altri incarichi regionali.

Lettera e) Caratteri di eccellenza della attività di ricerca svolta nell'ultimo triennio relativamente alla specifica disciplina assegnata

Nella relazione occorre dimostrare l'esistenza di attività di ricerca scientifica coerente con il livello di eccellenza della struttura nella specifica area per la quale si chiede il riconoscimento, con indicazione dei seguenti dati:

1. totale dell'Impact factor normalizzato (normalizzazione secondo lo schema di cui alla TABELLA 10) riferito per anno (solo personale dipendente);
2. totale dell'Impact factor normalizzato degli ultime tre anni (solo personale dipendente);
3. rapporto tra Impact factor normalizzato e persona dedicata (qualità del personale);
4. elenco delle apparecchiature di ricerca significative o innovative (l'elenco deve indicare tipologia, nome, anno di acquisto, campi di applicazione relativi a specifiche patologie e ricerche) (TABELLA 11);
5. possesso di una GMP o di altri laboratori autorizzati (AIFA o altro);
6. numero dei Progetti finanziati e attivi suddivisi per fonte di finanziamento (Fondi Pubblici Italiani, Fondi Privati, Fondi di Charity, Fondi Europei, Fondi Extra-Europei) (TABELLA 12);
7. numero dei trials clinici attivi (partecipazione);
8. indicare gli aspetti organizzativi evidenziando i laboratori ed i servizi dedicati specificatamente alla ricerca;
9. indicare le linee di ricerca riconosciute, evidenziando il programma triennale suddiviso per linee;
10. numero dei brevetti (nazionali, europei e internazionali) registrati e relative quote di introiti economici;
11. indicare i prodotti della ricerca traslazionale più significativi;
12. articoli scientifici che l'Istituto è invitato a presentare per documentare l'attività di ricerca trasferibile al SSN;

Titolo e riferimento bibliografico	Area di ricerca
1	
2	
3	
4	
5	

13.banche di materiale biologico per la ricerca coerente con il riconoscimento (tipo ed uso, movimentazione campione

Lettera f) Dimostrata capacità di inserirsi in rete con Istituti di ricerca della stessa area di riferimento e di collaborazioni con altri Enti pubblici e privati

Nella relazione occorre dimostrare l'esistenza di attività in rete con le altre strutture del SSN, sia in ambito locale che nazionale, coerente con il livello di eccellenza della struttura, sia globalmente sia nella specifica area per la quale si chiede il riconoscimento, con indicazione dei seguenti dati:

1. digitalizzazione delle attività assistenziali (come dematerializzazione);
2. presenza banda larga;
3. apparecchiature per videoconferenza compatibili con la rete associativa;
4. tipo applicazioni presenti in rete;
5. numero servizi offerti in rete (escluso CUP);
6. centri di riferimento a livello regionale o nazionale presenti nella struttura (indicazione degli atti ufficiali di identificazione);
7. collaborazione con istituzioni estere (tipo e qualità dell'inserimento; documentazione comprovante)

Lettera g) Dimostrata capacità di attrarre finanziamenti pubblici e privati indipendenti

Nella relazione occorre dimostrare, per il triennio di riferimento, la capacità di attrarre contributi pubblici e privati (TABELLA 13)

Lettera h) Certificazione di qualità dei servizi secondo procedure internazionalmente riconosciute

Certificazione di qualità dei servizi secondo procedure internazionalmente riconosciute.
Ad esempio:

1.certificazione ISO;

2.certificazione Joint Commission;

3.certificazione OECI (oncologia).

TABELLA 1
Personale in servizio

Anno …………

Numero unità	Qualifica professionale	Tipologia contratto

Anno …………

Numero unità	Qualifica professionale	Tipologia contratto

Anno …………

Numero unità	Qualifica professionale	Tipologia contratto

TABELLA 2
Elenco nominativo del personale dipendente con rapporto di lavoro subordinato

Anno …………

Dipendente	Qualifica professionale (per tipologia)	Tempo indeterminato	Tempo determinato	U.O. di aggregazione

Anno …………

Dipendente	Qualifica professionale (per tipologia)	Tempo indeterminato	Tempo determinato	U.O. di aggregazione

Anno …………

Dipendente	Qualifica professionale (per tipologia)	Tempo indeterminato	Tempo determinato	U.O. di aggregazione

TABELLA 3
Elenco nominativo del personale dedicato all'attività di ricerca

Anno ....

Personale dedicato all'attività di ricerca	Qualifica professionale	Tipo di rapporto di lavoro (subordinato – tempo deteterm. o indeterm.; parasubordinato; in convenzione e/o libero professionale)	U.O. di aggregazione

Anno ....

Personale dedicato all'attività di ricerca	Qualifica professionale	Tipo di rapporto di lavoro (subordinato – tempo deteterm. o indeterm.; parasubordinato; in convenzione e/o libero professionale)	U.O. di aggregazione

Anno ....

Personale dedicato all'attività di ricerca	Qualifica professionale	Tipo di rapporto di lavoro (subordinato – tempo deteterm. o indeterm.; parasubordinato; in convenzione e/o libero professionale)	U.O. di aggregazione

TABELLA 4
Schema del bilancio di esercizio dell'ultimo triennio

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

	SCHEMA DI BILANCIO *Decreto Interministeriale* ____________	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Anno...	Anno...	Anno...
A)	**IMMOBILIZZAZIONI**					
I	**Immobilizzazioni immateriali**			-	-	-
	1) Costi d'impianto e di ampliamento					
	2) Costi di ricerca e sviluppo					
	3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno					
	4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti					
	5) Altre immobilizzazioni immateriali					
II	**Immobilizzazioni materiali**			-	-	-
	1) Terreni			-	-	-
	a) Terreni disponibili					
	b) Terreni indisponibili					
	2) Fabbricati			-	-	-
	a) Fabbricati non strumentali (disponibili)					
	b) Fabbricati strumentali (indisponibili)					
	3) Impianti e macchinari					
	4) Attrezzature sanitarie e scientifiche					
	5) Mobili e arredi					
	6) Automezzi					
	7) Oggetti d'arte					
	8) Altre immobilizzazioni materiali					
	9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti					
III	**Immobilizzazioni finanziarie (*con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo*)**	-	-	-	-	-

Voce	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi			
1) Crediti finanziari	-	-	-	-	-
a) Crediti finanziari v/Stato			-		
b) Crediti finanziari v/Regione			-		
c) Crediti finanziari v/partecipate			-		
d) Crediti finanziari v/altri			-		
2) Titoli			-	-	-
a) Partecipazioni					
b) Altri titoli					
Totale A)			**-**	**-**	**-**
B) ATTIVO CIRCOLANTE					
I Rimanenze			**-**	**-**	**-**
1) Rimanenze beni sanitari					
2) Rimanenze beni non sanitari					
3) Acconti per acquisti beni sanitari					
4) Acconti per acquisti beni non sanitari					
	Entro 12 mesi	**Oltre 12 mesi**			
II Crediti (*con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo*)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1) Crediti v/Stato	-	-	-	-	-
a) Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	-	-
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti			-		
2) Crediti v/Stato - altro			-		
b) Crediti v/Stato - investimenti			-		
c) Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	-	-
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente			-		
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata			-		
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			-		
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca			-		

d) Crediti v/prefetture			-		
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	-	-
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	-	-	-	-	-
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	-	-	-	-	-
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente			-		
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			-		
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			-		
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro			-		
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca			-		
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	-	-	-	-	-
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti			-		
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione			-		
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite			-		
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			-		
3) Crediti v/Comuni			-		
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	-	-	-	-	-
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione			-		
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione			-		
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			-		
6) Crediti v/Erario			-		
7) Crediti v/altri			-		

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			
IV Disponibilità liquide	-	-	-
1) Cassa			
2) Istituto Tesoriere			
3) Tesoreria Unica			
4) Conto corrente postale			
Totale B)	-	-	-
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
I Ratei attivi			
II Risconti attivi			
Totale C)	-	-	-
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	-	-	-
D) CONTI D'ORDINE			
1) Canoni di leasing ancora da pagare			
2) Depositi cauzionali			
3) Beni in comodato			
4) Altri conti d'ordine			
Totale D)	-	-	-

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

SCHEMA DI BILANCIO *Decreto Interministeriale* ____________	Anno...	Anno...	Anno...
A) PATRIMONIO NETTO			
I Fondo di dotazione			
II Finanziamenti per investimenti	-	-	-
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione			
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-	-
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88			
b) Finanziamenti da Stato per ricerca			
c) Finanziamenti da Stato - altro			
3) Finanziamenti da Regione per investimenti			
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti			
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio			
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti			
IV Altre riserve			
V Contributi per ripiano perdite			
VI Utili (perdite) portati a nuovo			
VII Utile (perdita) dell'esercizio			
Totale A)	-	-	-
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) Fondi per imposte, anche differite			
2) Fondi per rischi			
3) Fondi da distribuire			
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati			
5) Altri fondi oneri			

	Totale B)			-	-	-
C)	**TRATTAMENTO FINE RAPPORTO**					
	1) Premi operosità					
	2) TFR personale dipendente					
	Totale C)			-	-	-
D)	**DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)**					
		Entro 12 mesi	**Oltre 12 mesi**			
	1) Mutui passivi			-		
	2) Debiti v/Stato			-		
	3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma			-		
	4) Debiti v/Comuni			-		
	5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	-	-	-	-	-
	a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità			-		
	b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			-		
	c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			-		
	d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni			-		
	e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto			-		
	f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione			-		
	6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			-		
	7) Debiti v/fornitori			-		
	8) Debiti v/Istituto Tesoriere			-		
	9) Debiti tributari			-		
	10) Debiti v/altri finanziatori			-		
	11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale			-		
	12) Debiti v/altri			-		
	Totale D)	-	-	-	-	-

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI			
1) Ratei passivi			
2) Risconti passivi			
Totale E)	-	-	-
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	-	-	-
F) CONTI D'ORDINE			
1) Canoni di leasing ancora da pagare			
2) Depositi cauzionali			
3) Beni in comodato			
4) Altri conti d'ordine			
Totale F)	-	-	-

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO *Decreto Interministeriale* _____________	Anno...	Anno...	Anno...
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Contributi in c/esercizio	-	-	-
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale			
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	-	-	-
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati			
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA			
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA			
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro			
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			
6) Contributi da altri soggetti pubblici			
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente			
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata			
3) da Regione e altri soggetti pubblici			
4) da privati			
d) Contributi in c/esercizio - da privati			
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti			
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti			
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche			
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia			
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro			
5) Concorsi, recuperi e rimborsi			
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)			

7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio			
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			
9) Altri ricavi e proventi			
Totale A)	-	-	-
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisti di beni	-	-	-
a) Acquisti di beni sanitari			
b) Acquisti di beni non sanitari			
2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base			
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica			
c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale			
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa			
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa			
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica			
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera			
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale			
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F			
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione			
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario			
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria			
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)			
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari			
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie			
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria			
q) Costi per differenziale Tariffe TUC			
3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-
a) Servizi non sanitari			

- b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie			
- c) Formazione			
4) Manutenzione e riparazione			
5) Godimento di beni di terzi			
6) Costi del personale	-	-	-
a) Personale dirigente medico			
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico			
c) Personale comparto ruolo sanitario			
d) Personale dirigente altri ruoli			
e) Personale comparto altri ruoli			
7) Oneri diversi di gestione			
8) Ammortamenti	-	-	-
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali			
b) Ammortamenti dei Fabbricati			
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali			
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti			
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie			
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie			
11) Accantonamenti	-	-	-
a) Accantonamenti per rischi			
b) Accantonamenti per premio operosità			
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati			
d) Altri accantonamenti			
Totale B)	-	-	-
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-	-	-
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			

1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari			
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari			
Totale C)	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
1) Rivalutazioni			
2) Svalutazioni			
Totale D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1) Proventi straordinari	-	-	-
a) Plusvalenze			
b) Altri proventi straordinari			
2) Oneri straordinari	-	-	-
a) Minusvalenze			
b) Altri oneri straordinari			
Totale E)	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-	-	-
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	-	-	-
a) IRAP relativa a personale dipendente			
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente			
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)			
d) IRAP relativa ad attività commerciali			
2) IRES			
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			
Totale Y)	-	-	-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	-

TABELLA 5
Schema del bilancio sezionale della ricerca dell'ultimo triennio

CONTO ECONOMICO	**Anno…**	**Anno …**	**Anno…**
CONTRIBUTI DELLA RICERCA			
Contributi c/esercizio da Ministero Salute			
per ricerca			
5 per mille			
Altri			
Contributi c/esercizio da Regione			
per ricerca			
Altri			
Contributi c/esercizio da Provincia e Comuni			
per ricerca			
Altri			
Contributi c/esercizio da altri enti pubblici			
per ricerca (Asl/Ao/IRCCS/Policlinici)			
Altri			
Contributi c/esercizio da privati			
no profit per ricerca			
profit per ricerca			
Altri			
Contributi c/esercizio da estero			
con specifica			
TOTALE CONTRIBUTI RICERCA (A)			
COSTI DIRETTI DELLA RICERCA			
Acquisti di beni e servizi			
materiale di consumo per attrezzature diagnostiche			
materiale di consumo per attrezzature scientifiche			
manutenzioni per attrezzature diagnostiche			
manutenzioni per attrezzature scientifiche			
noleggi per attrezzature diagnostiche			
noleggi per attrezzature scientifiche			
altro per ricerca			
altro sanitari			
altro non sanitari			
Personale sanitario			
di ruolo dell'ente			
di ruolo di altro ente			
a progetto			
co.co.co.			
collaborazioni occasionali			
altro (con specifica)			
Personale amministrativo			
con specifica			
Personale tecnico - professionale			
con specifica			
Godimento di beni di terzi			
attrezzature sanitarie e scientifiche			
altro (con specifica)			
Ammortamenti dei beni immateriali			
con specifica			
Ammortamenti beni materiali			
attrezzature diagnostiche			
attrezzature scientifiche			
Altro			
Oneri diversi di gestione			

con specifica			
Accantonamenti			
con specifica			
Variazioni rimanenze			
con specifica			
TOTALE COSTI DIRETTI RICERCA (B)			
DIFFERENZA (A-B)			
COSTI INDIRETTI DI GESTIONE			
con specifica			
RISULTATO FINALE			

TABELLA 6
Indicatori di economicità, efficienza e patrimonio

	Anno …..	Anno….	Anno….
Rapporto percentuale tra totale dei Costi della produzione (costi operativi)e Totale dei Ricavi Istituto			

	Anno …..	Anno….	Anno….
Rapporto percentuale tra costo del personale e Totale dei Ricavi Ente			
Rapporto percentuale tra costo del personale di ruolo (anche a tempo determinato) e Totale dei Ricavi Ente			
Rapporto percentuale tra costo del personale in convenzione con enti di ricerca e Università e Totale dei Ricavi Ente			
Rapporto percentuale tra costo del personale e ricavi per ricoveri ordinari			
Rapporto percentuale tra costo del personale e ricavi per ricoveri in ciclo diurno			
Rapporto percentuale tra costo del personale e ricavi per attività ambulatoriale			
Rapporto percentuale tra costo del personale e ricavi per altre prestazioni			
Rapporto percentuale tra costo del personale e ricavi per funzioni riconosciute dalle Regioni			

	Anno …	Anno….	Anno….
Rapporto percentuale tra l'ammortamento delle attrezzature sanitarie e il totale ricavi – Ente			

	Anno …..	Anno….	Anno….
Rapporto percentuale tra costo per acquisto beni e servizi e totale ricavi- Ente			

	Anno ...	Anno….	Anno….
Rapporto percentuale del costo del personale esclusivamente dedicato a ricerca e costo totale			

	Anno …..	Anno….	Anno….
Rapporto percentuale tra numero di personale amministrativo e numero di personale sanitario medico			
Rapporto percentuale tra numero di personale amministrativo e numero di personale sanitario non medico			

	Anno …..	Anno….	Anno….
Rapporto tra il patrimonio netto (al netto di contributi in conto capitale vincolati) e il totale dell'attivo - Ente			

TABELLA 7
Elenco delle apparecchiature di assistenza significative o innovative

Anno …………

Tipologia	Nome	Anno di acquisto	Campi di applicazione relativi a specifiche patologie e ricerche

Anno …………

Tipologia	Nome	Anno di acquisto	Campi di applicazione relativi a specifiche patologie e ricerche

Anno …………

Tipologia	Nome	Anno di acquisto	Campi di applicazione relativi a specifiche patologie e ricerche

TABELLA 10
Impact factor normalizzato

PRODUZIONE SCIENTIFICA

A. <u>Il processo di normalizzazione dell' I.F.</u>

Come già utilizzato in passato, definisce 7 classi di riferimento, l'appartenenza alle quali determina l'attribuzione di uno specifico punteggio.

Per OGNI DISCIPLINA le pubblicazioni sono organizzate in ordine di peso di IF grezzo e successivamente sono identificati per ogni area il quartile in cui afferisce per la specifica disciplina la pubblicazione in questione e conseguentemente in base al quartile di competenza viene attribuito l'IF NORMALIZZATO secondo il seguente schema:

- I.F. grezzo di una rivista che appartiene al quartile inferiore si normalizza con il valore 1;
- I.F. grezzo di una rivista che appartiene al secondo quartile si normalizza con il valore 2;
- I.F. grezzo di una rivista che appartiene al terzo quartile si normalizza con il valore 4 ;
- I.F. grezzo di una rivista che appartiene al quartile superiore si normalizza con il valore 6.

Per IF grezzo superiore o uguale a 7 PER TUTTE LE DISCIPLINE:

- I.F. grezzo di una rivista con valore >=7 e <= 12 si normalizza con il valore 8;
- I.F. grezzo di una rivista con valore> 12 e <= 15 si normalizza con il valore 10;
- I.F. grezzo di una rivista con valore> 15 si normalizza con il valore 15.

Gli articoli pubblicati su riviste non impattate otterranno ciascuno il valore 0,1.

B. <u>Le pubblicazioni che possono essere sottomesse alla valutazione sono:</u>

I lavori possono essere presentati una sola volta nel corso di una procedura annuale RC e pertanto sono valutati:

a) I lavori pubblicati nell'area di riconoscimento dell'Istituto nell'anno di riferimento (2011);
b) I lavori che non è stato possibile presentare nell'anno di riferimento e che non sono MAI stati presentati al Ministero nell'ambito di una procedura RC. Questi lavori dovranno essere descritti in un'apposita lista.

- **NON SONO VALUTABILI** lavori in press (bozze).
- **NON SONO VALUTABILI** i lavori in cui non è indicato l'anno di pubblicazione ovverosia non siano ricavabili i riferimenti bibliografici completi (anno+volume+pagina) ovverosia il numero di DOI attribuito o il numero di PMID attribuito ovverosia che lo stesso non sia reperibile attraverso tali informazioni nei sistemi bibliometrici internazionali. Devono essere presenti almeno due sui tre riferimenti sopra richiamati.
- **NON SONO VALUTABILI** i lavori accettati ma non editi in forma cartacea o elettronica al momento dell'invio.
- **NON SONO VALUTABILI** i lavori da cui non sia chiaramente ricavabile l'affiliazione.

• **NON SONO VALUTABILI** lavori che trattano tematiche di settori di riconoscimento diversi da quello di riconoscimento dell'Istituto.

Nel caso di lavori la cui tematica risulti non perfettamente attribuibile all'area di riconoscimento dell'Istituto, è possibile presentare specifiche e dettagliate controdeduzioni (attraverso l'apposita funzione del WFR) a supporto del riconoscimento che siano basate, comunque, su elementi presenti nella pubblicazione e non su dichiarazioni generiche.

Le pubblicazioni sottoposte alla valutazione sono:

a. articoli su riviste scientifiche impattate;
b. lettere all'editore su riviste scientifiche impattate con un valore dell'IF normalizzato al 50% solo se riportano risultati;
c. per i lavori multicentrici sarà assegnato il valore pieno agli Autori ESCLUSIVI afferenti all'Istituto che fungono da coordinatori e il 20% per gli autori non coordinatori;
d. volumi realizzati per organismi internazionali, di riconosciuta e condivisa valenza scientifica (OMS, OIL ecc), otterranno, se da pubblicazione non impattata, un IF normalizzato di 3. II contenuto della pubblicazione deve avere una stretta attinenza alla ricerca biomedica e all'assistenza (linee guida: diagnostiche, terapeutiche, ecc.) oltre che un riconosciuto valore scientifico.

- **NON sono valutabili** Abstract, Poster, capitoli di libro, atti di congressi, lettere e commenti su lavori pubblicati e comunque lavori che non contengano dati scientifici.
- **NON sono valutabili lavori** i cui autori, presenti nelle pubblicazioni inviate, non siano inseriti nell'elenco dei ricercatori (di ruolo e non di ruolo ma con rapporto subordinato o para-subordinato) inviato dall'Istituto e che gli stessi non risultino con attività lavorativa ESCLUSIVA presso l'Istituto, come di seguito specificato.

C . Le pubblicazioni dovranno essere il prodotto del lavoro di ricerca di:

a. personale di ruolo con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato, per questo deve essere esclusivo con l'Istituto.
b. personale contrattista o borsista con rapporto di lavoro di tipo para-subordinato con I'Istituto e con nessun altro Ente di diritto pubblico o privato (pertanto esclusivo).
c. personale di ruolo universitario, CNR o altro Ente nazionale, europeo o internazionale purché abbia, in convenzione, un rapporto di lavoro esclusivo con l'Istituto e con nessun altro Ente di diritto pubblico o privato. Per i professori universitari o assimilati, ai fini di tale procedura, non sarà considerata ai fini dell'esclusività l'attività didattica svolta fuori dall'Istituto. L'Istituto è tenuto a inserire nel data base dei ricercatori nel record del ricercatore convenzionato la convenzione specifica relativa al ricercatore in convenzione. Nel caso di convenzioni quadro che non riportano il nome del ricercatore, oltre alla Convenzione quadro dovrà essere inserita la nota ufficiale dell'Istituzione che ha consentito il distacco completo del ricercatore presso l'Istituto interessato. La data di tale nota dovrà essere precedente all'inizio attività del ricercatore presso l'Istituto.

D. Affiliazione dei lavori presentati alla valutazione

a. Non è ammessa la doppia affiliazione per il personale di ruolo e a tempo determinato dell'Istituto.
b. Non è ammessa la doppia affiliazione per i borsisti.
c. Non sono valutabili i lavori presentati da specializzandi.
d. E' ammessa la doppia affiliazione per il personale convenzionato nel rispetto di quanto sopra richiamato in funzione del rapporto lavorativo ESCLUSIVO presso l'Istituto.
e. Un lavoro senza affiliazione non è valutato anche se l'autore si trova nell'elenco del personale di ricerca.
f. E' riconosciuta l'affiliazione anche se il nome dell'Istituto è in forma contratta, purché la dizione sia univoca e non generi confusione. Al riguardo l'Istituto dovrà inviare l'elenco delle denominazioni dell'Istituto utilizzate.

In merito alle **doppie** affiliazioni, l'Istituto dovrà segnalare nell'apposito campo la presenza nell'articolo di doppie affiliazioni e presentare una sintetica motivazione.

E. Posizione nelle pubblicazioni degli Autori nella citazione di collaborazione

• Per i lavori in collaborazione ove compaiono uno o due autori presenti nell'elenco dell'Istituto la posizione prima, seconda o ultima attribuiscono punteggio pieno all'Istituto (IF normalizzato); altre posizioni danno luogo al 50% dell'IF normalizzato. Non è applicabile quando gli Autori sono in ordine alfabetico o il penultimo è autore corrispondente.

• Da tre o piu autori la posizione non è più determinante e il valore dell' IF è pieno.

F. Produttività, capacità di trattare risorse e trasferibilità della ricerca

Produzione scientifica dell'anno precedente a quello in cui si sottomettono i dati alla valutazione in funzione del finanziamento ministeriale ottenuto nello stesso anno:

1. costo medio per punto di I.F. nella disciplina di riconoscimento (IF/E);
2. impact factor per ricercatore attivo nell'Istituto sia in valore assoluto che in FTE;
3. impact factor per ricercatore attivo che pubblica sia in valore assoluto che in FTE;
4. volume economico totale dei finanziamenti ottenuti per progetti di ricerca non ministeriali, da Enti Pubblici e Privati (es.: Unione Europea, Regioni, NIH, JNSERM, WHO, MIUR. etc.) o da Fondazioni (es.: AIRC, Telethon. Fondaz. Bancarie etc.);
5. numero dei progetti finanziati con finanziamenti ottenuti per progetti di ricerca dagli enti di cui al punto 5;
6. volume totale dei finanziamenti ottenuti da privati diversi da quelli di cui al punto 5 per progetti di ricerca dell'Istituto;
7. numero dei progetti finanziati con finanziamenti ottenuti per progetti di ricerca dagli enti di cui al punto 7.

TABELLA 11
Elenco delle apparecchiature di ricerca significative o innovative

Anno …………

Tipologia	Nome	Anno di acquisto	Campi di applicazione relativi a specifiche patologie e ricerche

Anno …………

Tipologia	Nome	Anno di acquisto	Campi di applicazione relativi a specifiche patologie e ricerche

Anno …………

Tipologia	Nome	Anno di acquisto	Campi di applicazione relativi a specifiche patologie e ricerche

TABELLA 12
Numero dei progetti finanziati e attivi

Anno …………

Tipologia progetto	Fonte di finanziamento (fondi pubblici – fondi privati – fondi di charity – fondi europei – fondi extra europei)

Anno …………

Tipologia progetto	Fonte di finanziamento (fondi pubblici – fondi privati – fondi di charity – fondi europei – fondi extra europei)

Anno …………

Tipologia progetto	Fonte di finanziamento (fondi pubblici – fondi privati – fondi di charity – fondi europei – fondi extra europei)

TABELLA 13
Capacità di attrarre contributi pubblici e privati

ATTIVITA' DI ASSISTENZA

	Anno …	**Anno …**	**Anno …**
Totale contributi dal S.S.N.			
Totale contributi da privati			
Donazioni			
Altri contributi (specificare)			

ATTIVITA' DI RICERCA

	Anno …	**Anno …**	**Anno …**
Contributi pubblici italiani			
Contributi pubblici europei			
Contributi pubblici extra europei (NIH ecc…)			
TOTALE CONTRIBUTI PUBBLICI			
Contributi privati italiani			
Contributi privati europei			
Contributi privati extra europei (NIH ecc…)			
TOTALE CONTRIBUTI PRIVATI			
Donazioni			
Brevetti			
Altri contributi (specificare)			

13A05488

DECRETO 5 giugno 2013.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di mancozeb, sulla base del dossier MANFIL 75 WG di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/72/CE della Commissione del 21 ottobre 2005, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva mancozeb;

Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 7 marzo 2006 che indica il 30 giugno 2016 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva mancozeb, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare intesa ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo MANFIL 75 WG conforme all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, che ora figura nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento MANFIL 75 WG , presentato dall'impresa Indofil Industries LTD;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del D.M. 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 7 marzo 2006, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva mancozeb;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo MANFIL 75 WG , ottenuta dal Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 30 giugno 2016 , alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Viste le note con le quali l'Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Ritenuto di ri-registrare fino al 30 giugno 2016, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva mancozeb, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ora figura nel Reg (UE) n. 546/2011 della Commissione, sulla base del fascicolo MANFIL 75 WG conforme all'All. III;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 30 giugno 2016, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva mancozeb, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Le imprese titolari dell'autorizzazione sono tenute a rietichettare i prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. Sono altresì tenute ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **mancozeb** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier MANFIL 75 WG di All. III **fino al 30 giugno 2016** ai sensi del decreto ministeriale 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva di inclusione 2005/72/CE della Commissione del 16 settembre.

<table>
<tr><th></th><th>N. reg.ne</th><th>Nome prodotto</th><th>Data reg.ne</th><th>Impresa</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>11106</td><td>MANFIL 75 WG</td><td>29/11/2001</td><td>INDOFIL INDUSTRIES LTD</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- Nuova classificazione:Xn (nocivo) N (pericoloso per l'ambiente); R50-R63-; S2-S13-S29-S36/37-S46-S60-S61
-Eliminazione delle colture: cereali in campo, frumento, orzo, segale, concia sementi, tabacco, pioppo, garofano
- Estensione alla coltura: patata</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>12243</td><td>MANTIR 75 WG</td><td>26/11/2007</td><td>GOWAN ITALIA S.P.A.</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- Nuova classificazione:Xn (nocivo) N (pericoloso per l'ambiente); R50-R63-; S2-S13-S29-S36/37-S46-S60-S61
- Eliminazione delle colture: cereali in campo, frumento, orzo, segale, concia sementi, tabacco, pioppo, garofano
- Estensione alla coltura: patata
- Rinuncia alla taglia: 100 g
- Cambio nome da: MANTIR DG</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>10938</td><td>MANCOSIM 75 DF</td><td>17/05/2011</td><td>AGRIPHAR S.A.</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- Nuova classificazione:Xn (nocivo) N (pericoloso per l'ambiente); R50-R63-; S2-S13-S29-S36/37-S46-S60-S61
- Rinuncia officina di produzione: ADICA S.r.l.- via dello Stabilimento 11(TR);
- Estensione officina di produzione: Indofil Industries Limited - Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited Sez Dahej, Taluka: Vagra, District: Bharuch Gujarat 392 130, (India)
-Eliminazione delle colture: cereali in campo, frumento, orzo, segale, avena, concia sementi, tabacco, pioppo, garofano
- Estensione alla coltura: patata
- Rinuncia alle taglie: 200-250-500 g</td></tr>
</table>

	N. reg.ne	**Nome prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**
4.	13178	AZUL MZ 75 WG	22/02/2007	AGROPIAVE S.r.l.

Modifiche autorizzate:

- **Nuova classificazione**:Xn (nocivo) N (pericoloso per l'ambiente); R50-R63-; S2-S13-S29-S36/37-S46-S60-S61
- **Estensione officina di produzione:** Indofil Industries Limited - Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited Sez Dahej, Taluka: Vagra, District: Bharuch Gujarat 392 130, (India)
- **Eliminazione delle colture:** cereali in campo, frumento, orzo, segale, concia sementi, tabacco, pioppo, garofano
- **Estensione alla coltura:** patata
- **Rinuncia alle taglie**: 100-200-500 g
- **Estensione alle taglie:** 2-20 Kg

5.	11931	MANZEB 75 WG	27/01/2004	CHEMIA S.p.A.

Modifiche autorizzate:

- **Nuova classificazione:**Xn (nocivo) N (pericoloso per l'ambiente); R50-R63-; S2-S13-S29-S36/37-S46-S60-S61
- **Eliminazione delle colture:** cereali in campo, frumento, orzo, segale, tabacco, garofano
- **Estensione alla coltura:** patata

6.	11304	MICO MZ 75 WDG	07/05/2002	SIVAM S.p.A.

Modifiche autorizzate:

- **Nuova classificazione**:Xn (nocivo) N (pericoloso per l'ambiente); R50-R63-; S2-S13-S29-S36/37-S46-S60-S61
- **Estensione officina di produzione:** Indofil Industries Limited - Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited Sez Dahej, Taluka: Vagra, District: Bharuch Gujarat 392 130, (India)
- **Rinuncia officina di produzione:** Griffin de Colombia S.A. (Colombia);
- **Rinuncia officina di confezionamento:** SINAPAK snc – Stradella (PV)
- **Eliminazione delle colture:** cereali in campo, frumento, orzo, segale, concia sementi, tabacco, pioppo, garofano
- **Estensione alla coltura:** patata

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa
7.	10638	MANCOZEB MANICA 75 WG	06/12/2000	MANICA S.p.A.

Modifiche autorizzate:

- **Nuova classificazione:**Xn (nocivo) N (pericoloso per l'ambiente); R50-R63-; S2-S13-S29-S36/37-S46-S60-S61

-**Eliminazione delle colture:** cereali in campo, frumento, orzo, segale, concia sementi, tabacco, pioppo, garofano, barbabietola da zucchero

- **Estensione officina di produzione:** Indofil Industries Limited - Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited Sez Dahej, Taluka: Vagra, District: Bharuch Gujarat 392 130, (India)

- **Rinuncia officine di produzione:** Manica S.p.a. - Via all'Adige (TN); Sulphur Mills Limited – Mibai (India); Duslo- Sala (Slovacchia); Diachem S.p.A U.P. Sifa – Caravaggio (BG); Chemia S.p.A.- S. Agostino (FE); King Tech Corporation – Shangai (Cina); Jiangsu Baoling Chemical CO. LTD – Jiangsu (Cina)

- **Rinuncia officina di confezionamento:** Sinapak Snc – Stradella (PV)

MANFIL 75 WG

Fungicida preventivo
Granuli idrodispersibili

NOCIVO
PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Composizione:
- Mancozeb puro .g. 75
- Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO:
Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

INDOFIL INDUSTRIES LIMITED
Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off. Andheri Kurla Road, Andheri (E) - Mumbai 400 059 (India)
Telefono: 0091 22 66637373
Telefono di emergenza: 0039 02 66101029

Officine di produzione: INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane – 400 607 Maharashtra, India // INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka: Vagra, District: Bharuch, Gujarat 392 130, India
Distribuito da: Certis Europe B.V. Filiale italiana – Via J.M.E. de Balaguer, 6 – Saronno (VA)
Registrazione n.11106 del 29-11-2001 del Ministero della Salute
Peso netto: Kg 0.1 – 0.2 – 0.5 – 1 – 5 – 10 – 25 Partita n.: .....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di: 35 m da corpi idrici superficiali per melo e pero; 12 m da corpi idrici superficiali per vite; 3 m da corpi idrici superficiali per pomodoro e patata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante e pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica. **AVVERTENZA:** Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE, USI AUTORIZZATI, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Il MANFIL 75 WG è un prodotto fungicida di tipo preventivo ad ampio spettro d'azione formulato in granuli idrodispersibili, che non dà origine a spolvero e immesso nell'acqua si scioglie rapidamente, non creando depositi e schiuma nella botte. Può essere impiegato sulle seguenti colture (le dosi si riferiscono a 100 litri d'acqua, utilizzando volumi normali).
VITE: contro la Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*) g 200-220/hL
Effettuare al massimo 2 trattamenti per stagione nelle epoche più favorevoli alle malattie somministrando non più di 2.13 kg di formulato per ettaro per ciascun trattamento.
MELO - PERO: contro Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Septoria (*Mycosphaerella pyri*), Ruggine (*Gymnosporangium* sp.), Alternaria (*Alternaria* sp.) g 150-200/hL
Effettuare un trattamento per stagione nell'epoca più favorevole alle malattie, somministrando non più di 3.2 kg di formulato per ettaro.
POMODORO: contro Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria* sp.), Septoria (*Septoria lycopersici*), Antracnosi (*Colletotrichum coccodes*), Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*) g 200-220/hL
Iniziare le irrorazioni quando si verificano le condizioni favorevoli per l'infezione, trattando ogni 7-10 giorni. Effettuare al massimo 5 trattamenti per stagione, somministrando non più di 2.13 kg di formulato per ettaro per ciascun trattamento.
PATATA: contro Peronospora (*Phytophthora infestans*) g 200-220/hL
Iniziare le irrorazioni quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo delle malattie e ripetere i trattamenti ogni 7-10 giorni. Effettuare al massimo 8 trattamenti per stagione, somministrando non più di 2.13 kg di formulato per ettaro per ciascun trattamento.

DIVIETO D'IMPIEGO IN SERRA - DIVIETO D'IMPIEGO SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di Manfil 75 WG con altri prodotti fitosanitari. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo, devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione avvenuta.

FITOTOSSICITÀ: Cultivar di pero sensibili al p.a. mancozeb: Abate Fetel, Armella, Butirra Precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta per patata, 3 giorni per pomodoro e 28 giorni per tutte le altre colture

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Operare in assenza di vento.

MANFIL 75 WG

Fungicida preventivo
Granuli idrodispersibili

Composizione:
- Mancozeb puro .g. 75
- Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO.
Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

INDOFIL INDUSTRIES LIMITED
Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off. Andheri Kurla Road, Andheri (E) - Mumbai 400 059 (India)
Telefono: 0091 22 66637373
Telefono di emergenza: 0039 02 66101029

Officine di produzione: INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane – 400 607 Maharashtra, India // INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka: Vagra, District: Bharuch, Gujarat 392 130, India
Distribuito da: Certis Europe B.V. Filiale italiana – Via J.M.E. de Balaguer, 6 – Saronno (VA)
Registrazione n. 11106 del 29-11-2001 del Ministero della Salute
Peso netto: Kg 0.1 Partita n.: .....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Per proteggere **gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di: 35 m da corpi idrici superficiali per melo e pero: 12 m da corpi idrici** superficiali per vite: 3 m da corpi idrici superficiali per pomodoro e patata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione: occhio, congiuntivite irritativa, sensibilizzazione: apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione: SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante e pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica. **AVVERTENZA:** Consultare un Centro Antiveleni

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.............

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

MANTIR® 75 WG

FUNGICIDA PREVENTIVO – GRANULI IDRODISPERSIBILI

MANTIR 75 WG - Composizione:
- Mancozeb puro g. 75
- Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

GOWAN ITALIA S.p.A. Via Morgagni, 68 – Faenza (RA)
Tel.0546/629911

Autorizzazione Ministero della Salute n. 13783 del 02.05.2007

Officina di produzione:
Indofil Industries Limited - Azad Nagar, Sandoz Baug P.O.- Off Godhbunder Road, Thane - 400 607 Maharastra (India)

Taglie: Kg 0,2-0,5-1-5-10-25

Partita n.: .....

® Marchio Registrato

Gowan

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di: 35 m da corpi idrici superficiali per melo e pero; 12 m da corpi idrici superficiali per vite; 3 m da corpi idrici superficiali per pomodoro e patata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante e pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica.
AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE, USI AUTORIZZATI, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Il MANTIR 75 WG è un prodotto fungicida di tipo preventivo ad ampio spettro d'azione formulato in granuli idrodispersibili, che non dà origine a spolvero e immesso nell'acqua si scioglie rapidamente, non creando depositi e schiuma nella botte. Può essere impiegato sulle seguenti colture (le dosi si riferiscono a 100 litri d'acqua, utilizzando volumi normali).

VITE
Contro la Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*): 200-220 g/hL
Effettuare al massimo 2 trattamenti per stagione nelle epoche più favorevoli alle malattie somministrando non più di 2.13 kg di formulato per ettaro per ciascun trattamento.

MELO - PERO
Contro Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Septoria (*Mycosphaerella pyri*), Ruggine (*Gymnosporangium* sp.), Alternaria (*Alternaria* sp.): 150-200 g/hL
Effettuare un trattamento per stagione nell'epoca più favorevole alle malattie, somministrando non più di 3.2 kg di formulato per ettaro.

POMODORO
Contro Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria* sp.), Septoria (*Septoria lycopersici*), Antracnosi (*Colletotrichum coccodes*), Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*): 200-220 g/hL
Iniziare le irrorazioni quando si verificano le condizioni favorevoli per l'infezione, trattando ogni 7-10 giorni. Effettuare al massimo 5 trattamenti per stagione, somministrando non più di 2.13 kg di formulato per ettaro per ciascun trattamento.

PATATA
Contro Peronospora (*Phytophthora infestans*): 200-220 g/hL
Iniziare le irrorazioni quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo delle malattie e ripetere i trattamenti ogni 7-10 giorni. Effettuare al massimo 8 trattamenti per stagione, somministrando non più di 2.13 kg di formulato per ettaro per ciascun trattamento.

Divieto d'impiego in serra - Divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di Mantir 75 WG con altri prodotti fitosanitari. Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo, devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione avvenuta.

FITOTOSSICITÀ : Cultivar di pero sensibili al p.a. mancozeb: Abate Fetel, Armella, Butirra Precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta per patata, 3 giorni per pomodoro e 28 giorni per tutte le altre colture

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Operare in assenza di vento.

MANCOSIM 75 DF

FUNGICIDA PREVENTIVO – GRANULI IDRODISPERSIBILI

MANCOSIM 75 DF
Composizione:
Mancozeb puro g 75
Coformulanti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO:
Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

AGRIPHAR S.A.
Rue de Renory, 26/1 - B-4102 OUGRÉE (BELGIO)
Telefono +32 4 385 97 11

Stabilimenti di produzione: INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Kolshet, Off Swami Vivekananda Road. Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane – 400 607 Maharashtra, India // INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Plot No. Z7-1/Z8. Sez Dahej Limited, Sez Dahej. Taluka: Vagra. District: Bharuch, Gujarat 392 130, India
Distribuito da: AGRIPHAR ITALIA S.R.L. - CENTO (FE).
Registrazione n° 10938 del 17/05/2001 del Ministero della Sanità
Partita n° Peso netto 1 - 5 - 10 - 25 Kg

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di: 35 m da corpi idrici superficiali per melo e pero; 12 m da corpi idrici superficiali per vite; 3 m da corpi idrici superficiali per pomodoro e patata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: *Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione, apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante e pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica.* ***AVVERTENZA:*** *Consultare un Centro Antiveleni*

CARATTERISTICHE, USI AUTORIZZATI, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
MANCOSIM 75 DF è un prodotto fungicida di tipo preventivo ad ampio spettro d'azione formulato in granuli idrodispersibili, che non dà origine a spolvero e immesso nell'acqua si scioglie rapidamente, non creando depositi e schiuma nella botte. Può essere impiegato sulle seguenti colture (le dosi si riferiscono a 100 litri d'acqua, utilizzando volumi normali).
VITE: contro la Peronospora (*Plasmopara viticola*). Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*) g 200-220/hL
Effettuare al massimo 2 trattamenti per stagione nelle epoche più favorevoli alle malattie somministrando non più di 2.13 kg di formulato per ettaro per ciascun trattamento.
MELO - PERO: contro Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Septoria (*Mycosphaerella pyri*), Ruggine (*Gymnosporangium* sp.), Alternaria (*Alternaria* sp.) g 150-200/hL
Effettuare un trattamento per stagione nell'epoca più favorevole alle malattie, somministrando non più di 3.2 kg di formulato per ettaro.
POMODORO: contro Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria* sp.), Septoria (*Septoria lycopersici*). Antracnosi (*Colletotrichum coccodes*), Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*) g 200-220/hL
Iniziare le irrorazioni quando si verificano le condizioni favorevoli per l'infezione, trattando ogni 7-10 giorni. Effettuare al massimo 5 trattamenti per stagione, somministrando non più di 2.13 kg di formulato per ettaro per ciascun trattamento.
PATATA: contro Peronospora (*Phytophthora infestans*) g 200-220/hL
Iniziare le irrorazioni quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo delle malattie e ripetere i trattamenti ogni 7-10 giorni. Effettuare al massimo 8 trattamenti per stagione, somministrando non più di 2.13 kg di formulato per ettaro per ciascun trattamento.

DIVIETO D'IMPIEGO IN SERRA - DIVIETO D'IMPIEGO SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di MANCOSIM 75 DF con altri prodotti fitosanitari. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo, devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione avvenuta.

FITOTOSSICITÀ: Cultivar di pero sensibili al p.a. mancozeb: Abate Fetel, Armella, Butirra Precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta per patata, 3 giorni per pomodoro e 28 giorni per tutte le altre colture

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Operare in assenza di vento.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del............

AZUL MZ 75 WG

Fungicida preventivo
Granuli idrodispersibili

Composizione:
- Mancozeb puro .g. 75
- Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare ne bere ne fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE REGISTRAZIONE
AGROPIAVE SRL
Telefono: 0422855012

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Officine di produzione: INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane – 400 607 Maharashtra, India // INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka: Vagra, District: Bharuch, Gujarat 392 130, India
Distribuito da AGROPIAVE SRL
Registrazione n. 13178del 22-02-2007 del Ministero della Salute
Peso netto: 1,2,5,10,15,20,25 kg Partita n.:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 35 m da corpi idrici superficiali per melo e pero; 12 m da corpi idrici superficiali per vite; 3 m da corpi idrici superficiali per pomodoro e patata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: cute eritema, dermatiti sensibilizzazione; occhio congiuntivite irritativa; sensibilizzazione apparato respiratorio irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme; sensibilizzazione SNC atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante e pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica. **AVVERTENZA:** Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE, USI AUTORIZZATI, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
AZUL MZ 75 WG è un prodotto fungicida di tipo preventivo ad ampio spettro d'azione formulato in granuli idrodispersibili, che non dà origine a spolvero e immesso nell'acqua si scioglie rapidamente, non creando depositi e schiuma nella botte. Può essere impiegato sulle seguenti colture (le dosi si riferiscono a 100 litri d'acqua, utilizzando volumi normali).
VITE: contro la Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*) g 200-220/hL
Effettuare al massimo 2 trattamenti per stagione nelle epoche più favorevoli alle malattie somministrando non più di 2.13 kg di formulato per ettaro per ciascun trattamento.
MELO - PERO: contro Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Septoria (*Mycosphaerella pyri*), Ruggine (*Gymnosporangium* sp.), Alternaria (*Alternaria* sp.) g 150-200/hL
Effettuare un trattamento per stagione nell'epoca più favorevole alle malattie, somministrando non più di 3.2 kg di formulato per ettaro.
POMODORO: contro Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria* sp.), Septoria (*Septoria lycopersici*), Antracnosi (*Colletotrichum coccodes*), Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*) g 200-220/hL
Iniziare le irrorazioni quando si verificano le condizioni favorevoli per l'infezione, trattando ogni 7-10 giorni. Effettuare al massimo 5 trattamenti per stagione, somministrando non più di 2.13 kg di formulato per ettaro per ciascun trattamento.
PATATA: contro Peronospora (*Phytophthora infestans*) g 200-220/hL
Iniziare le irrorazioni quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo delle malattie e ripetere i trattamenti ogni 7-10 giorni. Effettuare al massimo 8 trattamenti per stagione, somministrando non più di 2.13 kg di formulato per ettaro per ciascun trattamento.

DIVIETO D'IMPIEGO IN SERRA - DIVIETO D'IMPIEGO SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di AZUL MZ 75 WG con altri prodotti fitosanitari. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo, devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione avvenuta.
FITOTOSSICITÀ: Cultivar di pero sensibili al p.a. mancozeb: Abate Fetel, Armella, Butirra Precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.
Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta per patata, 3 giorni per pomodoro e 28 giorni per tutte le altre colture

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Operare in assenza di vento.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: versare AZUL MZ 75 WG direttamente nel serbatoio dell'atomizzatore riempiti per 2/3 d'acqua mantenendo in funzione l'agitatore: Portare quindi a volume.

1
RIEMPIRE PER 2/3 IL SERBATOIO

2

AZIONARE l'AGITATORE

3
VERSARE IL PRODOTTO

4
COMPLETARE IL RIEMPIMENTO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del....

Etichetta / Foglietto Illustrativo

Prescrizioni supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Prescrizioni Particolari : Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto; Conservare in luogo fresco e asciutto e lontano dall'umidità e dal calore

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi : cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione ; S.N.C.: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. **Effetto antabuse**: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza **Terapia:** sintomatica

Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE, USI AUTORIZZATI, DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Il Manzeb 75 wg è un prodotto fungicida di tipo preventivo ad ampio spettro d'azione formulato in granuli idrodispersibili, che non da origine a spolvero e immesso nell'acqua si scioglie rapidamente, non creando depositi e schiuma nella botte.
Può essere impiegato sulle seguenti colture (le dosi si riferiscono a 100 litri d'acqua, utilizzando volumi normali):

Vite : contro Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*) g 200-220 /hl. Effettuare al massimo 2 trattamenti per stagione nelle epoche più favorevoli alle malattie somministrando non più di 2,13 kg di formulato per ettaro per ciascun trattamento.

Melo – Pero : contro Ticchiolatura (*Venturia sp.*) Septoria (*Mycosphaerella pyri*), Ruggine (*Gymnosporangium* sp.), Alternaria (*Alternaria* sp.) ....g150-200 /hl. Effettuare un trattamento per stagione nell'epoca più favorevole alle malattie, somministrando non più di 3,2 kg di formulato per ettaro.

Pomodoro: contro Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria* sp.), Septoria (*Septoria lycopersici*), Antracnosi (*Colletotrichum coccodes*), Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*) ....g 200-300 /hl.
Iniziare le irrorazioni quando si verificano le condizioni favorevoli per l'infezione, trattando ogni 7-10 giorni. Effettuare al massimo 5 trattamenti per stagione, somministrando non più di 2,13 kg di formulato per ettaro per ciascun trattamento.

Manzeb 75 WG

FUNGICIDA PREVENTIVO
GRANULI IDRODISPERSIBILI

Manzeb 75 wg

NOCIVO

Composizione:
Mancozeb puro...... g 75
Coformulanti q.b. a 100

Frasi di Rischio :
Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati; Altamente tossico per gli organismi acquatici

Pericoloso per l'ambiente

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia; Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Chemia spa
44040 - S. Agostino (FE) - S.S. 255, km 46

Officina di Produzione :
Griffin de Colombia S.A. - Via 40 No. 85-85 - Barranquilla – Colombia
Indofil Chemical Company – Thane, Maharastra (India)
S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA)
Chemia S.p.A. - S. Agostino (FE) - S.S. 255, km 46

Reg. n. 11931 del 27/01/2004 del Ministero della Salute

Contenuto netto : g 50 – 100 – 150 – 200; kg 1 – 5 – 10 – 25

Partita n.:*

Patata :contro Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria* sp.) ....g 200-220 /hl
Iniziare le irrorazioni quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo delle malattie e ripetere i trattamenti ogni 7-10 giorni. Effettuare al massimo 8 trattamenti per stagione, somministrando non più di 2,13 kg di formulato perettaro per ciascun trattamento.

DIVIETO D'IMPIEGO IN SERRA
DIVIETO D'IMPIEGO SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITA' : non è raccomandata la miscelazione di MANZEB 75 WG con altri prodotti fitosanitari.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Cultivar di pero sensibili al Mancozeb: Abate Fetel, Armella, Butirra Precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta per patata, 3 giorni per pomodoro, 28 giorni per tutte le altre colture.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di :
- 35 metri da corpi idrici superficiali per melo e pero;
- 12 metri da corpi idrici superficiali per vite;
- 3 metri da corpi idrici superficiali per pomodoro e patata

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego; Operare in assenza di vento; Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....

Manzeb 75 WG

FUNGICIDA PREVENTIVO
GRANULI IDRODISPERSIBILI

Manzeb 75 wg

NOCIVO

Pericoloso per l'ambiente

Composizione:
Mancozeb puro......g 75
Coformulanti q.b. a 100

Frasi di Rischio :
Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati; Altamente tossico per gli organismi acquatici

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia; Non gettare i residui nelle fognature; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Officina di Produzione :
Griffin de Colombia S.A. - Via 40 No. 85-85 - Barranquilla – Colombia
Indofil Chemical Company – Thane, Maharastra (India)
S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA)
Chemia S.p.A. - S. Agostino (FE) - S.S. 255, km 46

Reg. n. 11931 del 27/01/2004 del Ministero della Salute

Contenuto netto : g 50 – 100

Partita n.:*

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....

MICO MZ 75 WDG

Fungicida preventivo
Granuli idrodispersibili

NOCIVO | PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Composizione:
- Mancozeb puro .g. 75
- Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare ne bere ne fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SIVAM –Società Italiana Veterinaria Agricola Milano S.p.A.
Via XXV Aprile, 4 – Casalpusterlengo (LO) tel. 0377/8341

Officine di produzione: INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane – 400 607 Maharashtra, India // INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka: Vagra, District: Bharuch, Gujarat 392 130, India
Distribuito da: SUN COMPANY S.r.l. Via Felice Cavallotti, 18 – 26900 Codogno (LO)
Registrazione n. 11304 del 7/05/2002 del Ministero della Salute
Peso netto: 0.1-0.2-0.5-1-5-10-15-20 Kg Partita n.: .....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di: 35 m da corpi idrici superficiali per melo e pero; 12 m da corpi idrici superficiali per vite; 3 m da corpi idrici superficiali per pomodoro e patata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione, occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione, apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante e pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica. **AVVERTENZA:** Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE, USI AUTORIZZATI, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
MICO MZ 75 WDG è un prodotto fungicida di tipo preventivo ad ampio spettro d'azione formulato in granuli idrodispersibili, che non dà origine a spolvero e immesso nell'acqua si scioglie rapidamente, non creando depositi e schiuma nella botte. Può essere impiegato sulle seguenti colture (le dosi si riferiscono a 100 litri d'acqua, utilizzando volumi normali).
VITE: contro la Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*) g 200-220/hL
Effettuare al massimo 2 trattamenti per stagione nelle epoche più favorevoli alle malattie somministrando non più di 2.13 kg di formulato per ettaro per ciascun trattamento.
MELO - PERO: contro Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Septoria (*Mycosphaerella pyri*), Ruggine (*Gymnosporangium* sp.), Alternaria (*Alternaria* sp.) g 150-200/hL
Effettuare un trattamento per stagione nell'epoca più favorevole alle malattie, somministrando non più di 3.2 kg di formulato per ettaro.
POMODORO: contro Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria* sp.), Septoria (*Septoria lycopersici*), Antracnosi (*Colletotrichum coccodes*), Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*) g 200-220/hL
Iniziare le irrorazioni quando si verificano le condizioni favorevoli per l'infezione, trattando ogni 7-10 giorni. Effettuare al massimo 5 trattamenti per stagione, somministrando non più di 2.13 kg di formulato per ettaro per ciascun trattamento.
PATATA: contro Peronospora (*Phytophthora infestans*) g 200-220/hL
Iniziare le irrorazioni quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo delle malattie e ripetere i trattamenti ogni 7-10 giorni. Effettuare al massimo 8 trattamenti per stagione, somministrando non più di 2.13 kg di formulato per ettaro per ciascun trattamento.

DIVIETO D'IMPIEGO IN SERRA - DIVIETO D'IMPIEGO SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di **MICO MZ 75 WDG** con altri prodotti fitosanitari. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo, devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione avvenuta.

FITOTOSSICITÀ: Cultivar di pero sensibili al p.a. mancozeb: Abate Fetel, Armella, Butirra Precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta per patata, 3 giorni per pomodoro e 28 giorni per tutte le altre colture

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Operare in assenza di vento.

FC

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del............

MICO MZ 75 WDG

Fungicida preventivo
Granuli idrodispersibili

NOCIVO | PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Composizione:
- Mancozeb puro .g. 75
- Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO:
Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare ne bere ne fumare durante l'impiego. Usare indamenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SIVAM –Società Italiana Veterinaria Agricola Milano S.p.A.
Via XXV Aprile, 4 – Casalpusterlengo (LO) tel. 0377/8341

Officine di produzione: INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane – 400 607 Maharashtra, India // INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka: Vagra, District: Bharuch, Gujarat 392 130, India
Distribuito da: SUN COMPANY S.r.l. Via Felice Cavallotti, 18 – 26900 Codogno (LO)

Registrazione n. 11304 del 7/05/2002 del Ministero della Salute
Peso netto: 0.1 Kg Partita n.: .....

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

FC
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del...........

Etichetta/foglio illustrativo

MANCOZEB MANICA 75 WG

(GRANULI IDRODISPERSIBILI)

Fungicida preventivo

MANCOZEB MANICA 75 WG Registrazione Ministero della Sanità n. 10638 del 06/12/2000

COMPOSIZIONE	
MANCOZEB puro	g. 75
Coformulanti q.b. a	g. 100

Partita n.

MANICA SpA
Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)
Tel. 0464 433705

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Stabilimenti di produzione:
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED - Maharashtra (India)
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED - Gujarat (India)

Contenuto: **100-200-500 g. 1-2-5-10-25 Kg.**

FRASI DI RISCHIO: Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 35 metri da corpi idrici superficiali per melo e pero;
- 12 metri da corpi idrici superficiali per vite;
- 3 metri da corpi idrici superficiali per pomodoro e patata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE, USI AUTORIZZATI, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Il MANCOZEB MANICA 75 WG è un prodotto fungicida di tipo preventivo ad ampio spettro d'azione formulato in granuli idrodispersibili, che non da origine a spolvero e immesso nell'acqua si scioglie rapidamente, non creando depositi e schiuma nella botte.
Può essere impiegato sulle seguenti colture (le dosi si riferiscono a 100 litri d'acqua, utilizzando volumi normali):

VITE
Contro Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*) g 200-220/hl.
Effettuare al massimo 2 trattamenti per stagione nelle epoche più favorevoli alle malattie somministrando non più di 2,13 kg di formulato per ettaro per ciascun trattamento.

MELO - PERO
Contro Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Septoria (*Mycosphaerella pyri*), Ruggine (*Gymnosporangium* sp.), Alternaria (*Alternaria* sp.) g 150-200/hl.
Effettuare un trattamento per stagione nell'epoca più favorevole alle malattie, somministrando non più di 3,2 kg di formulato per ettaro.

POMODORO
Contro Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria* sp.), Septoria (*Septoria lycopersici*), Antracnosi (*Colletotrichum coccodes*), Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*) g 200 – 220/hl.
Iniziare le irrorazioni quando si verificano le condizioni favorevoli per l'infezione, trattando ogni 7 – 10 giorni. Effettuare al massimo 5 trattamenti per stagione, somministrando non più di 2,13 kg di formulato per ettaro per ciascun trattamento.

PATATA
Contro Peronospora (*Phytophthora infestans*) e Alternaria (*Alternaria* sp.) g 200-220/hl.
Iniziare le irrorazioni quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo delle malattie e ripetere i trattamenti ogni 7-10 giorni. Effettuare al massimo 8 trattamenti per stagione, somministrando non più di 2,13 kg di formulato per ettaro per ciascun trattamento.

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di MANCOZEB MANICA 75 WG con altri prodotti fitosanitari.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo, devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione avvenuta.

FITOTOSSICITÀ: Cultivar di pero sensibili al p.a. mancozeb: Abate Fetel, Armella, Butirra Precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta per patata, 3 giorni per pomodoro; 28 giorni per tutte le altre colture.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del..

Etichetta formato ridotto

MANCOZEB MANICA 75 WG

(GRANULI IDRODISPERSIBILI)

Fungicida preventivo

MANCOZEB MANICA 75 WG Registrazione Ministero della Sanità n. 10638 del 06/12/2000

COMPOSIZIONE	
MANCOZEB puro	g. 75
Coformulanti q.b. a	g. 100

Partita n.

Contenuto: **100 g.**

NOCIVO

MANICA SpA

Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN) - Tel. 0464 433705

Stabilimenti di produzione:
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED - Maharashtra (India)
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED - Gujarat (India)

FRASI DI RISCHIO: Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

13A05489

ORDINANZA 7 giugno 2013.

Proroga dell'ordinanza del 17 maggio 2011 e successive modificazioni, recante: «Misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda.».

IL MINISTRO

Visto l'art.32 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il Regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il Regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Visto il Regolamento (CE) 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il Regolamento (CE) 1881/2006, della Commissione del 19 dicembre 2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari;

Vista la Raccomandazione (CE) della Commissione, del 6 febbraio 2006, relativa alla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, di attuazione della direttiva 2004/41/CE relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore e successive modificazioni;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 17 maggio 2011 concernente «Misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda», il cui termine di validità è stato prorogato di ulteriori dodici mesi dall'ordinanza del Ministro della salute 18 maggio 2012 concernente «Proroga dell'ordinanza del 17 maggio 2011, concernente: Misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 135 del 12 giugno 2012;

Visti i dati analitici forniti dall'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, disponibili nell'apposito sistema informativo, nell'ambito del Piano di monitoraggio 2012 della contaminazione di anguille e agoni del lago di Garda da policlorodibenzo-p-diossine, policlorodibenzofurani e policlorobifenili;

Acquisita in data 14 maggio 2013 la relazione elaborata dall'Istituto zooprofilattico G. Caporale - Teramo, Laboratorio nazionale di riferimento per le diossine e i PCB in mangimi e alimenti destinati al consumo umano, contenente la valutazione dei dati, con cui si evidenzia la necessità di mantenere in vigore le misure di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda, previste dall'ordinanza ministeriale 17 maggio 2011;

Ritenuto, pertanto, di dover prorogare ulteriormente le misure previste dall'ordinanza 17 maggio 2011;

Ordina:

Art. 1.

1. Il termine di validità dell'ordinanza del Ministro della salute 17 maggio 2011, già prorogato dall'ordinanza del 18 maggio 2012, è ulteriormente prorogato di dodici mesi.

Art. 2.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza è inviata alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 7 giugno 2013

Il Ministro: LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 9, foglio n. 304

13A05556

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 8 marzo 2013.

Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328;

Visto in particolare l'art. 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328 che stabilisce che lo Stato, le regioni, le province e i comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, che individua criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;

Visto l'art. 38, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che stabilisce l'obbligo per gli enti che erogano prestazioni sociali agevolate, comprese quelle erogate nell'ambito delle prestazioni del diritto allo studio universitario, a seguito di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, di comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nei termini e con modalità telematiche previste dall'Istituto medesimo sulla base di direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei dati dei soggetti che hanno beneficiato delle prestazioni agevolate;

Visto l'art. 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che stabilisce, tra l'altro, che le modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio telematico all'INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse;

Visto l'art. 16 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che:

al comma 1 stabilisce che «al fine di semplificare e razionalizzare lo scambio di dati volto a migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali, gli enti erogatori di interventi e servizi sociali inviano unitariamente all'INPS le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse, raccordando i flussi informativi di cui all'art. 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328, agli articoli 13 e 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché all'art. 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Lo scambio di dati avviene telematicamente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo modalità definite con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;

al comma 2 stabilisce, tra l'altro, che le informazioni di cui al comma 1 «sono trasmesse in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, alle regioni e province autonome, ai comuni e agli altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari, ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'art. 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328»;

Ritenuto di disciplinare con il presente decreto la definizione delle modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE, limitatamente alla costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, di cui al terzo periodo dell'art. 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Ritenuto altresì, di fornire con il presente decreto le direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 38, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Ritenuto di raccordare, nelle more della definizione dei flussi informativi relativi al Casellario dell'assistenza, di cui all'art. 13 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, i flussi relativi alle prestazioni sociali agevolate di cui all'art. 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e all'art. 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, anche ai fini dell'alimentazione del sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'art. 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Sentita l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;

Decreta:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) «Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'art. 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'art. 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello

sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;

b) «Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti o comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;

c) «Ente erogatore»: ente titolare dell'erogazione di prestazioni sociali agevolate;

d) «SISS»: sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'art. 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328;

e) «ISEE»: indicatore della situazione economica equivalente;

f) «ISR»: indicatore della situazione reddituale;

g) «ISP»: indicatore della situazione patrimoniale;

h) «DSU»: dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'art. 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

Art. 2.

Banca dati delle prestazioni sociali agevolate

1. La banca dati delle prestazioni sociali agevolate è istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) al fine di rafforzare il sistema dei controlli dell'ISEE, ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La banca dati è alimentata dalle informazioni sulle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, e sui soggetti che ne hanno beneficiato, che devono essere comunicate all'INPS anche ai sensi dell'art. 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tali informazioni, limitatamente alle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, contribuiscono ad assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e costituiscono, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge 8 novembre 2000, n. 328, parte della base conoscitiva del SISS.

2. Le informazioni che costituiscono la banca dati delle prestazioni sociali agevolate sono le seguenti:

a) dati identificativi dell'ente erogatore e del beneficiario;

b) tipologia delle prestazioni sociali agevolate;

c) informazioni relative alle caratteristiche e al valore economico delle prestazioni sociali agevolate.

Le informazioni sono raccolte secondo le modalità di cui alla Tabella 2, che forma parte integrante del presente decreto. L'elenco delle prestazioni sociali agevolate, di cui alla lettera *b)*, è riportato nella Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Gli enti locali e ogni altro ente erogatore di prestazioni sociali agevolate mettono a disposizione della banca dati le informazioni, di cui al comma 2, di propria competenza. Ai fini della trasmissione delle informazioni, gli enti locali possono avvalersi del sistema pubblico di connettività attraverso servizi di cooperazione applicativa.

4. Per le prestazioni che non siano riconducibili all'elenco di cui alla Tabella 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, su segnalazione degli enti erogatori, si provvederà ad ampliare l'elenco stesso e a rendere disponibile la sua versione aggiornata.

5. Le modalità attuative e le specifiche tecniche per l'acquisizione, la trasmissione e lo scambio delle informazioni e dei dati di cui al comma 2, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite dall'INPS con decreto direttoriale, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 3.

Integrazioni al sistema informativo ISEE

1. Nel caso in cui sia stato accertato in via definitiva un maggior reddito, sulla base dello scambio di informazioni tra l'Agenzia delle entrate e l'INPS ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero sia stata rilevata una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell'ISEE, anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella DSU, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 38 del decreto-legge n. 78/2010, le informazioni contenute nel Sistema informativo ISEE sono arricchite dell'informazione sull'eventuale maggior reddito accertato in via definitiva, ovvero delle informazioni sulle eventuali discordanze tra componenti dell'ISEE note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella DSU, nonché del nuovo valore ISEE calcolato sulla base del maggior reddito rilevato come esito della verifica, specificando se si tratti di maggior reddito accertato in via definitiva ovvero di discordanze con quanto presente negli archivi dell'anagrafe tributaria.

Art. 4.

Utilizzo della banca dati sulle prestazioni sociali agevolate

1. Le informazioni della banca dati, di cui all'art. 2, sono raccolte e utilizzate al fine di rafforzare i controlli connessi all'erogazione di prestazioni sociali agevolate condizionate all'ISEE, all'irrogazione di sanzioni per la fruizione illegittima delle medesime prestazioni, nonché per le attività di programmazione, monitoraggio e valutazione in materia di politiche sociali, secondo le modalità di cui ai commi successivi.

2. Alle informazioni della banca dati delle prestazioni sociali agevolate accedono, per finalità di controllo, l'INPS, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza e a tale fine i medesimi enti possono accedere alle informazioni sulle condizioni economiche del nucleo familiare contenute nel Sistema informativo dell'ISEE, gestito dall'INPS ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. In particolare, le informazioni della banca dati sono utilizzate dall'INPS al fine del rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE, mediante la costituzione, sulla base di indici di priorità basati, tra l'altro, sul valore economico e la tipologia della prestazione, individuati con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di liste selettive di beneficiari da inviare alla Guardia di Finanza per controlli di natura sostanziale.

3. Nei casi di cui all'art. 3, comma 1, il valore dell'ISEE ricalcolato è comunicato dall'INPS all'ente erogatore al fine di verificare l'eventualità che in base al nuovo ISEE il beneficiario non avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate. In caso di esito positivo della verifica, l'INPS rende disponibili all'ente le informazioni relative alle motivazioni alla base del nuovo calcolo dell'ISEE ai fini dell'immediata irrogazione della sanzione, di cui all'art. 38, comma 3, del decreto-legge n. 78/2010, in caso di maggior reddito accertato in via definitiva, ovvero ai fini della richiesta al soggetto interessato dei chiarimenti in ordine ai motivi della rilevata discordanza.

4. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'INPS rende disponibili per l'alimentazione del SISS, anche attraverso servizi di cooperazione applicativa, le informazioni contenute nella banca dati delle prestazioni sociali agevolate, integrate con il valore sintetico dell'ISEE, dell'ISR e dell'ISP, nonché con le informazioni sul numero dei componenti del nucleo familiare e relativa classe d'età, in forma individuale ma prive di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendono questi ultimi non identificabili, ai seguenti soggetti:

a) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini di monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi, nonché per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio;

b) Regioni e Province Autonome, Comuni e altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, per fini di programmazione delle prestazioni sociali agevolate, oltre alle finalità di cui alla lettera *a)*.

5. Per i medesimi fini di cui al comma 4, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Regioni e Provincie autonome è altresì fornito un campione contenente, oltre alle informazioni di cui al comma 4, le informazioni analitiche contenute nella DSU, in forma individuale ma anonima, rappresentativo della popolazione inclusa nelle DSU del proprio ambito territoriale, privo di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendono questi ultimi non identificabili sulla base di apposita valutazione del rischio di identificazione.

6. L'INPS fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le indicazioni del medesimo ministero, rappresentazioni in forma aggregata dei dati ai fini del monitoraggio della spesa sociale nonché per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio.

7. L'INPS, anche attraverso servizi di cooperazione applicativa, rende accessibili ai Comuni, limitatamente alle prestazioni erogate dal medesimo ente, le informazioni, corredate di codice fiscale, contenute nella banca dati di cui all'art. 2, al fine di migliorare e rendere più efficiente ed efficace la gestione delle risorse.

Art. 5.

Trattamento e sicurezza dei dati

1. Gli enti locali, anche in forma associata, e, nei casi previsti dalla legge, per il tramite delle Regioni e Province Autonome, gli altri enti erogatori e l'INPS eseguono la raccolta, l'elaborazione e lo scambio dei dati e delle informazioni della banca dati, nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, attivando le procedure di integrazione delle informazioni provenienti da diverse fonti amministrative.

2. L'utilizzo dei dati e delle informazioni avviene nel rispetto dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel rispetto delle regole tecniche e di sicurezza di cui all'art. 71, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nell'ambito della cornice tecnico-normativa del Sistema pubblico di connettività di cui agli articoli 72 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. L'INPS garantisce la gestione tecnica ed informatica della banca dati, ed è, a tale fine, titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. L'ente erogatore è titolare del trattamento dei dati relativi agli utenti delle prestazioni da esso erogate, trasmessi all'INPS ai fini della costituzione dalla banca dati.

5. Al fine dell'applicazione delle disposizioni sulle misure di sicurezza, ai sensi dell'art. 31 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'INPS, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la protezione dei dati personali, approva con decreto direttoriale il disciplinare tecnico contenente le misure di sicurezza, atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In particolare, il disciplinare specifica le regole tecniche in conformità alle quali le procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici garantiscono la riservatezza dei dati trattati nell'ambito della banca dati.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. L'INPS e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente.

Roma, 8 marzo 2013

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2013

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 6, foglio n. 328

ALLEGATO

TABELLA 1 – ELENCO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE, CONDIZIONATE ALL'ISEE

A1 - CONTRIBUTI ECONOMICI

Codice	Denominazione	Descrizione
A1.01	Assegno per il nucleo familiare erogati dai comuni	Prestazione richiesta al Comune, rivalutata annualmente, ed erogata dall'INPS a favore di cittadini italiani o comunitari residenti nel territorio dello Stato, a nuclei familiari con almeno 3 figli minori e nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali non superiori a quelle previste dall'ISE
A1.02	Assegno Maternità erogato dai Comuni	Assegno destinato alle nuove mamme che non hanno ricevuto altre prestazioni di maternità dall'INPS o dal datore di lavoro e in possesso di determinate situazioni reddituali
A1.03	Carta acquisti	Sostegno economico a favore di anziani sopra i 65 anni con basso reddito per l'acquisto di generi alimentari e il pagamento delle bollette oppure a favore di bambini sotto i 3 anni per l'acquisto di latte artificiale e pannolini
A1.04	Contributi economici a integrazione del reddito familiare	Sussidi economici, anche una tantum, ad integrazione del reddito di persone bisognose.
A1.05	Contributi economici per alloggio	Sussidi economici ad integrazione del reddito individuale o familiare per sostenere le spese per l'alloggio e per l'affitto e per le utenze
A1.06	Buoni spesa o buoni pasto	Sostegni economici che consentono di acquistare generi alimentari o consumare pasti negli esercizi in convenzione
A1.07	Contributi e integrazioni a rette per asili nido	Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per asili nido.
A1.08	Contributi e integrazioni a rette per servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia	Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per i servizi integrativi.
A1.09	Contributi economici per i servizi scolastici	Sostegno economici per garantire all'utente in difficoltà economica il diritto allo studio nell'infanzia e nell'adolescenza; comprese le agevolazioni su trasporto riconosciute alle famiglie bisognose
A1.10	Contributi economici per cure o prestazioni sociali a rilevanza sanitaria	Sostegno economico alle persone in difficoltà per spese mediche o, più in generale, per prestazioni sociali a rilevanza sanitaria. In questa categoria rientra l'esenzione ticket sanitari, qualora sia a carico del Comune/Comuni, e il contributo per l'acquisto di protesi e ausili (anziani e disabili).
A1.11	Assegnazioni economiche per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale	Tra gli altri sono individuabili: VOUCHER = provvidenza economica a favore di anziani non autosufficienti e disabili, versata solo nel caso in cui le prestazioni siano erogate da "care giver" professionali. ASSEGNO DI CURA = incentivazione economica finalizzata a garantire a soggetti anziani non autosufficienti e a disabili gravi o gravissimi, la permanenza nel nucleo familiare o nell'ambiente di appartenenza, evitando il ricovero in strutture residenziali. BUONO SOCIO-SANITARIO = sostegno economico a favore di persone in difficoltà erogato nel caso in cui l'assistenza sia prestata da un "care giver" familiare. ASSEGNAZIONI PER PROGETTI finalizzati alla vita indipendente o alla promozione dell'autonomia personale
A1.12	Contributi e integrazioni a rette per accesso a centri diurni	Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per centri diurni
A1.13	Contributi e integrazioni a rette per accesso ai servizi semi-residenziali	Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per l'accoglienza in strutture semi-residenziali.
A1.14	Contributi e integrazioni a rette per accesso a servizi residenziali	Interventi per garantire all'utente bisognoso la copertura della retta per l'accoglienza in strutture residenziali e, per l'area Famiglia e minori, l'integrazione delle rette per minori ospitati in centri residenziali

A1.15	Contributi per servizi alla persona	Sostegno economico rivolto a persone parzialmente non autosufficienti o a rischio di emarginazione, che richiedono interventi di cura e di igiene della persona
A1.16	Contributi economici per servizio trasporto e mobilità	Sostegno economici erogati a persone a ridotta mobilità (disabili, anziani), inclusi i contributi per i cani guida
A1.17	Contributi economici erogati a titolo di prestito/prestiti d'onore	Prestiti destinati a fronteggiare situazioni transitorie di lieve difficoltà economica, concessi da istituti di credito convenzionati con gli enti pubblici, a tasso zero per il beneficiario, basati sull'impegno dello stesso alla restituzione
A1.18	Contributi economici per l'inserimento lavorativo	Interventi economici a sostegno di percorsi di transizione al lavoro o di servizi dell'inserimento lavorativo. In questa categoria rientrano borse lavoro, tutoraggio e altre forme di sostegno.
A1.19	Borse di studio	
A1.20	Buono vacanze	Contributo a nuclei familiari, in percentuale sull'importo dei buoni richiesti a seconda del numero dei componenti e di requisiti reddituali
A1.21	Altro	Specificare

A2 – INTERVENTI E SERVIZI

Codice	Denominazione	Descrizione
A2.01	Mensa sociale	Erogazione di pasti caldi a soggetti con un reddito inferiore al minimo vitale e che si trovano in condizioni disagiate
A2.02	Sostegno socio-educativo territoriale o domiciliare	Interventi di sostegno destinati ai soggetti a rischio di emarginazione e alle relative famiglie, erogati a domicilio, in strutture o in luoghi di aggregazione spontanea, per il raggiungimento della massima autonomia personale e sociale
A2.03	Prestazioni del diritto allo studio universitario	Sono incluse mense e alloggi per studenti
A2.04	Agevolazioni per tasse universitarie	
A2.05	Agevolazioni per i servizi di pubblica utilità (telefono, luce, gas)	
A2.06	Agevolazioni tributarie comunali (nettezza urbana, ecc.)	
A2.07	Assistenza domiciliare socio-assistenziale	Servizio rivolto a persone con ridotta autonomia, o a rischio di emarginazione, che richiedono interventi di cura e di igiene della persona, di aiuto nella gestione della propria abitazione, di sostegno psicologico, di assistenza sociale e/o educativa a domicilio
A2.08	A.D.I.- Assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari	Prestazioni socio-assistenziali e sanitarie (cure mediche o specialistiche, infermieristiche, riabilitative) erogate "a domicilio" a persone non autosufficienti o di recente dimissione ospedaliera, per evitare abitazione ricoveri impropri e mantenere il paziente nel suo ambiente di vita
A2.09	Supporto all'inserimento lavorativo	Interventi mirati a incentivare l'inserimento e il reinserimento lavorativo di soggetti disabili o a rischio di emarginazione

A2.10	Servizi integrativi per la prima infanzia	In questa categoria rientrano i servizi previsti dall'art. 5 della legge 285/97 e i servizi educativi realizzati in contesto familiare. In particolare: spazi gioco per bambini dai 18 ai 36 mesi (per max 5 ore) ; centri per bambini e famiglie; servizi e interventi educativi in contesto domiciliare
A2.11	Sostegno socio-educativo scolastico	Interventi mirati a favorire il processo di integrazione nelle strutture educative e scolastiche dei minori con problemi sociali (in particolare dei ragazzi disabili e dei minori stranieri)
A2.12	Mensa scolastica	
A2.13	Altro	Specificare

A3 - STRUTTURE

Codice	**Denominazione**	**Descrizione**
A3.01	Strutture semiresidenziali	Centri organizzati per attività ricreative, sportive, educative che si svolgono nel periodo estivo; Centri diurni per anziani non autosufficienti; Centri diurni per persone con disabilità; Centri diurni per persone con disagio mentale; Centri diurni per persone senza dimora; Centri diurni per le altre categorie di disagio adulti
A3.02	Strutture residenziali	Struttura familiare: di piccole dimensioni, caratterizzata dalla organizzazione di tipo familiare, che riproduce le caratteristiche della vita in famiglia. In caso di strutture per minori vi è la presenza di una coppia o di uno o due adulti che svolgono funzioni genitoriali. Struttura comunitaria: di dimensioni variabili a secondo dell'area di utenza (di norma superiore a 6-10 posti) è caratterizzata dalla presenza di operatori assistenziali, socio-sanitari o educatori e da una organizzazione di tipo comunitario. Centri estivi o invernali con pernottamento: strutture comunitarie comprendenti le colonie, i campeggi, i centri ricreativi a carattere stagionale, i soggiorni climatici o termali
A3.03	Asilo Nido	Servizio rivolto alla prima infanzia (0-3 anni) per promuovere lo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale del bambino e offrire sostegno alle famiglie nel loro compito educativo, aperto per almeno 5 giorni e almeno 6 ore al giorno per un periodo di almeno 10 mesi all'anno. Rientrano sotto questa tipologia gli asili nido pubblici, gli asili nido aziendali e i micro-nidi e le sezioni 24-36 mesi aggregate alle scuole dell'infanzia.
A3.04	Altro	Specificare

TABELLA 2 – BANCA DATI "PRESTAZIONI AGEVOLATE", CONDIZIONATE ALL'ISEE

SEZIONE 1 – DATI IDENTIFICATIVI ENTE EROGATORE

	CAMPO	TIPO	RANGE	DOMINIO	NOTE
1.1.	CODICE ENTE EROGATORE	NUMERICO			
1.2.	DENOMINAZIONE ENTE EROGATORE	TESTO			
1.3.	INDIRIZZO (VIA, N. CIVICO, CAP, COMUNE, PROVINCIA)	TESTO			

SEZIONE 2 – DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO

	CAMPO	TIPO	RANGE	DOMINIO	NOTE
2.1	NOME	TESTO			
2.2	COGNOME	TESTO			
2.3	CODICE FISCALE	NUMERICO			
2.4	GENERE	NUMERICO	1-2	1. MASCHIO 2. FEMMINA	
2.5	ANNO NASCITA	NUMERICO		AAAA	
2.6	CODICE CITTADINANZA	NUMERICO		ISO 3166	
2.6.1	CODICE EVENTUALE SECONDA CITTADINANZA	NUMERICO		ISO 3166	
2.7	CODICE REGIONE RESIDENZA	NUMERICO		DM 1986	
2.8	CODICE COMUNE RESIDENZA	NUMERICO		CODICI ISTAT	
2.9	CODICE NAZIONE RESIDENZA	NUMERICO		ISO 3166	

SEZIONE 3 – PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

	CAMPO	TIPO	RANGE	DOMINIO	NOTE
3.1	CARATTERE PRESTAZIONE	NUMERICO	1-2	1. PERIODICO 2. OCCASIONALE (UNICA SOLUZIONE)	
3.2	NUMERO PROTOCOLLO DSU	NUMERICO			
3.3	DATA DI SOTTOSCRIZIONE DSU	TESTO		GG/MM/AAAA	
3.4	CODICE PRESTAZIONE	TESTO	A1.01-A1.21, A2.01-A2.11, A3.01-A3.04	TABELLA 1	
3.5	DENOMINAZIONE PRESTAZIONE	TESTO		TABELLA 1	
3.6	DATA (EFFETTIVA O PREVISTA) DI INIZIO PRESTAZIONE	TESTO		GG/MM/AAAA	PER VALORI DEL CAMPO 3.1=1
3.7	DATA (EFFETTIVA O PREVISTA) DI FINE PRESTAZIONE	TESTO		GG/MM/AAAA	PER VALORI DEL CAMPO 3.1=1
3.8	DATA (EFFETTIVA O PREVISTA) DI EROGAZIONE PRESTAZIONE	TESTO		GG/MM/AAAA	PER VALORI DEL CAMPO 3.1=2
3.9	IMPORTO PRESTAZIONE.	NUMERICO	0-9.999	Valore espresso in euro	PER VALORI DEL CAMPO 3.1=2
3.10	PERIODO DI EROGAZIONE IN MESI	NUMERICO	0-12		PER VALORI DEL CAMPO 3.1=1
3.11	IMPORTO MENSILE EROGATO	NUMERICO	0-9.999	Valore espresso in euro	PER VALORI DEL CAMPO 3.1= 1

3.12	Importo quota di compartecipazione economica/retta a carico dell'ente erogatore.	Numerico	0-9.999	Valore espresso in euro	
3.13	Importo quota di compartecipazione economica/retta a carico dell'utente.	Numerico	0-9.999	Valore espresso in euro	
3.14	Importo quota di compartecipazione economica/retta a carico del Servizio Sanitario Nazionale.	Numerico	0-9.999	Valore espresso in euro	
3.15	Importo quota di compartecipazione/retta massima richiesta per l'erogazione della prestazione.	Numerico	0-9.999	Valore espresso in euro	
3.16	Eventuale soglia ISEE per l'accesso alla prestazione	Numerico	0-9.999	Valore espresso in euro	nel caso di più scaglioni di ISEE indicare l'eventuale soglia massima.

13A05495

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 giugno 2013.

Revoca dell'autorizzazione concessa con decreto 17 novembre 2011 al laboratorio «Agenzia per lo sviluppo - Azienda speciale della C.C.I.A.A. dell'Aquila», in L'Aquila al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 17 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 281 del 2 dicembre 2011 con il quale al laboratorio Agenzia per lo sviluppo - Azienda speciale della C.C.I.A.A. dell'Aquila, ubicato in L'Aquila, via degli Opifici n. 1 - Zona industriale di Bazzano è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che su richiesta di questa amministrazione, l'organismo Accredia - L'Ente italiano di accreditamento con nota datata 28 maggio 2013, numero di protocollo 17043/13/PB/gp ha comunicato che il laboratorio in argomento non è più accreditato per nessuna prova alla matrice vino;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione concessa con decreto 17 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 281 del 2 dicembre 2011 al laboratorio Agenzia per lo sviluppo - Azienda speciale della C.C.I.A.A. dell'Aquila, ubicato in L'Aquila, via degli Opifici n. 1 - Zona industriale di Bazzano al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, è revocata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2013

Il direttore generale: VACCARI

13A05486

DECRETO 12 giugno 2013.

Revoca dell'autorizzazione concessa con decreto 16 settembre 2010 al laboratorio «Istituto regionale del vino e dell'olio - Ente di ricerca regione Sicilia - Irvo», in Alcamo al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 16 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 234 del 6 ottobre 2010 con il quale il laboratorio Istituto regionale del vino e dell'olio - Ente di ricerca regione Sicilia - Irvo, ubicato in Alcamo (Trapani), via Giacomo Puccini n. 128 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che il sopra citato laboratorio con nota 27 maggio 2013 ha comunicato che in data 1° giugno 2013 cesserà l'esecuzione delle prove accreditate dall'organismo Accredia - L'Ente italiano di accreditamento;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione concessa con decreto 16 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 234 del 6 ottobre 2010 al laboratorio Istituto regionale del vino e dell'olio - Ente di ricerca regione Sicilia - Irvo, ubicato in Alcamo (Trapani), via Giacomo Puccini n. 128 al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, è revocata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2013

Il direttore generale: VACCARI

13A05487

DECRETO 12 giugno 2013.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», in Thiene ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Piave», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il Regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che le denominazioni figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritte nel registro "registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" di cui all'art. 11 del presente regolamento;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (UE) n. 443 della Commissione del 21 maggio 2010 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta "Piave";

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 24 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana- serie generale n. 143 del 22 giugno 2010, con il quale l'organismo "CSQA Certificazioni Srl" con sede in Thiene, via San Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Piave";

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 12 giugno 2010, data di entrata in vigore emanazione del regolamento in precedenza citato;

Considerato che il Consorzio per la Tutela del Formaggio Piave DOP ha comunicato di confermare "CSQA Certificazioni Srl" quale organismo di controllo e di certificazione della denominazione di origine protetta "Piave" ai sensi dei citati articoli 36 e 37 del predetto Reg. (UE) 1151/2012;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta "Piave" anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo "CSQA Certificazioni Srl" la predisposizione del piano dei controlli;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 24 maggio 2010, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato "CSQA Certificazioni Srl";

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato "CSQA Certificazioni Srl" con decreto 24 maggio 2010, ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Piave", registrata con il Regolamento della Commissione (UE) n. 443 del 21 maggio 2010 è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 24 maggio 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 12 giugno 2013

Il direttore generale: LA TORRE

13A05523

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Aggiornamento delle tavole n. 45, 60, 74 del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI-4 bacini).

Si rende noto che, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 649/2013 e ai sensi dell'art. 6 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione, sono state aggiornate, con decreto segretariale n. 1649 del 18 giugno 2013, le tavole n. 45, 60, 74 del Piano in relazione ad alcune zone di attenzione ricadenti nel territorio della Provincia di Padova (Comuni di Limena, Padova, Vigodarzere, San Giorgio delle Pertiche, Campodarsego).

L'aggiornamento avrà efficacia dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Copia del decreto segretariale è depositata presso l'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, la Regione del Veneto (Direzione Difesa del suolo), la Provincia di Padova e i Comuni sopraccitati.

I decreti sono altresì reperibili sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino www.adbve.it

13A05494

BANCA D'ITALIA

Chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria di SediciBanca S.p.A. e Delta S.p.A. del Gruppo Delta.

In data 6 maggio 2013, in seguito alla fusione per incorporazione di Sedici Banca S.p.A. nella controllante River Holding S.p.A. e in data 7 maggio 2013 in seguito alla cancellazione di Delta S.p.A. dall'Albo di cui all'art. 64 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385/93), si sono concluse le procedure di amministrazione straordinaria riguardanti il Gruppo Delta, disposte con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 maggio 2009.

13A05490

Nomina degli Organi straordinari della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. (Carife), in amministrazione straordinaria.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 28 maggio 2013, ha nominato il prof. avv. Bruno Inzitari Commissario straordinario e i sigg. avv. Fabrizio Daverio, prof. Paola Leone e dott. Cosimo Centrone componenti del Comitato di sorveglianza della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. (Carife), con sede in Ferrara, posta in amministrazione straordinaria dal Ministro dell'economia e delle finanze in data 27 maggio 2013.

Nella riunione del 30 maggio 2013, tenuta dal Comitato di sorveglianza, il dott. Cosimo Centrone è stato nominato Presidente del Comitato stesso.

13A05492

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scioglimento degli Organi con funzioni di amministrazione e di controllo e messa in amministrazione straordinaria della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. (Carife), in Ferrara.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 27 maggio 2013, ha disposto lo scioglimento degli Organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. (Carife), con sede in Ferrara, e ha sottoposto la stessa procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 70, comma 1, lett. *a)* e *b)*, e 98, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385).

13A05491

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 giugno 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Tasso
Dollaro USA	1,3337
Yen	126,36
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,724
Corona danese	7,4586
Lira Sterlina	0,84755
Fiorino ungherese	290,60
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7017
Zloty polacco	4,2296
Nuovo leu romeno	4,4508
Corona svedese	8,6122
Franco svizzero	1,2308
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,6345
Kuna croata	7,4680
Rublo russo	42,2375
Lira turca	2,4906
Dollaro australiano	1,3876
Real brasiliano	2,8656
Dollaro canadese	1,3548
Yuan cinese	8,1688
Dollaro di Hong Kong	10,3491
Rupia indonesiana	13185,80
Shekel israeliano	4,8001
Rupia indiana	77,2280
Won sudcoreano	1503,01

Peso messicano	16,9070
Ringgit malese	4,1759
Dollaro neozelandese	1,6519
Peso filippino	57,233
Dollaro di Singapore	1,6721
Baht tailandese	40,905
Rand sudafricano	13,1706

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A05552

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 giugno 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3374
Yen	127,55
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,680
Corona danese	7,4595
Lira Sterlina	0,85620
Fiorino ungherese	293,62
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7016
Zloty polacco	4,2554
Nuovo leu romeno	4,4998
Corona svedese	8,6753
Franco svizzero	1,2315
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,6935
Kuna croata	7,4855
Rublo russo	42,8540
Lira turca	2,5167
Dollaro australiano	1,4131
Real brasiliano	2,9203
Dollaro canadese	1,3635
Yuan cinese	8,1963
Dollaro di Hong Kong	10,3762
Rupia indonesiana	13246,45
Shekel israeliano	4,8045
Rupia indiana	78,6000
Won sudcoreano	1517,03

Peso messicano	17,2832
Ringgit malese	4,2195
Dollaro neozelandese	1,6756
Peso filippino	57,790
Dollaro di Singapore	1,6855
Baht tailandese	41,259
Rand sudafricano	13,4148

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A05553

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 giugno 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3406
Yen	127,44
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,686
Corona danese	7,4596
Lira Sterlina	0,85580
Fiorino ungherese	293,99
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7016
Zloty polacco	4,2598
Nuovo leu romeno	4,4978
Corona svedese	8,5750
Franco svizzero	1,2326
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,6765
Kuna croata	7,4805
Rublo russo	43,1798
Lira turca	2,5238
Dollaro australiano	1,4105
Real brasiliano	2,9208
Dollaro canadese	1,3673
Yuan cinese	8,2139
Dollaro di Hong Kong	10,3981
Rupia indonesiana	13282,17
Shekel israeliano	4,8171
Rupia indiana	78,8210
Won sudcoreano	1515,21

Peso messicano	17,2401
Ringgit malese	4,2250
Dollaro neozelandese	1,6749
Peso filippino	57,804
Dollaro di Singapore	1,6841
Baht tailandese	41,197
Rand sudafricano	13,3336

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A05554

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 giugno 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3200
Yen	129,26
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,806
Corona danese	7,4588
Lira Sterlina	0,85450
Fiorino ungherese	298,80
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7014
Zloty polacco	4,3183
Nuovo leu romeno	4,5260
Corona svedese	8,6724
Franco svizzero	1,2319
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8500
Kuna croata	7,4860
Rublo russo	42,9600
Lira turca	2,5324
Dollaro australiano	1,4323
Real brasiliano	2,9514
Dollaro canadese	1,3651
Yuan cinese	8,0892
Dollaro di Hong Kong	10,2375
Rupia indonesiana	13100,18
Shekel israeliano	4,7987
Rupia indiana	78,7840
Won sudcoreano	1523,98
Peso messicano	17,5380
Ringgit malese	4,2288
Dollaro neozelandese	1,6927
Peso filippino	57,796
Dollaro di Singapore	1,6813
Baht tailandese	41,078
Rand sudafricano	13,4884

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A05555

MINISTERO DELLA SALUTE

Decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Spiramicina 20% Liquida Nuova I.C.C.» e «Chinogel 50 Mix».

Decreto n. 76 del 17 giugno 2013

Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari SPIRAMICINA 20% LIQUIDA NUOVA I.C.C. - A.I.C. n. 102434, CHINOGEL 50 MIX - A.I.C. n. 102829, di cui è titolare l'impresa Nuova ICC S.r.l., con sede in via Caldera, 21 - 20068 Milano, codice fiscale n. 01396760595, sono decadute in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Motivo della decadenza: i medicinali stessi non sono stati commercializzati per tre anni consecutivi, ai sensi del comma 6 dell'art. 33 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

Efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A05510

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso veterinario.

Decreto n. 68 del 4 giugno 2013

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario sottoelencati, fino ad ora registrata a nome della ditta Intervet Italia S.r.l. con sede legale in Segrate (Milano), via F.lli Cervi snc - Centro Direzionale Milano Due - Palazzo Borromini - codice fiscale 01148870155:

AQUAVAC ERM orale - A.I.C. n. 103887;

AQUAVAC FNM PLUS - A.I.C. n. 103768;

AQUAVAC VIBRIO immersione e iniezione - A.I.C. n. 103852;

AQUAVAC VIBRIO ORAL - A.I.C. n. 103848,

è ora trasferita alla ditta MSD Animal Health S.r.l. con sede in Segrate (Milano), via Fratelli Cervi snc - Centro Direzionale Milano Due - Palazzo Canova - codice fiscale 01148870155.

Produzione

La produzione ed il rilascio dei lotti vengono effettuati come in precedenza autorizzato:

Aquavac Erm oral: produzione: officina CZ Veterinaria S.A., Aptdo 15 - Porrino - Pontevedra (Spagna); etichettatura e rilascio dei lotti: officina Schering-Plough Limited, Breakspear Road South, Harefield, (Regno Unito);

Aquavac FNM Plus - Aquavac Vibrio immersione e iniezione - Aquavac Vibrio Orale: produzione: officina CZ Veterinaria S.A., Aptdo 15 - Porrino - Pontevedra (Spagna); etichettatura e rilascio dei lotti: officina Schering-Plough Limited, Breakspear Road South, Harefield, (Regno Unito).

I medicinali veterinari suddetti restano autorizzati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: del giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A05511

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Acticarp» 50mg/ml - Soluzione iniettabile per bovini.

Decreto n. 67 del 4 giugno 2013

Procedura decentrata n. NL/V/0156/001/DC.

Procedura di mutuo riconoscimento n. NL/V/0156/001/IB/002.

Procedura di mutuo riconoscimento n. NL/V/0156/001/IB/003.

Medicinale veterinario «ACTICARP» 50 mg/ml soluzione iniettabile per bovini.

Titolare A.I.C.: società Ecuphar NV con sede in Legeweg 157-i, 8020 Oostkamp - Belgio.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. con sede in Legeweg 157-i, 8020 Oostkamp - Belgio e lo stabilimento Accord Healthcare Limited con sede in Sage House, 319 Pinner Road - North Harrow HA1 4HF Middlesex - Regno Unito.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: 1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104397017.

Composizione per ml:

principio attivo: Carprofen 50 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini.

Indicazioni terapeutiche: il prodotto è indicato come adiuvante nella terapia antimicrobica per ridurre i segni clinici nelle patologie respiratorie infettive acute e nelle mastiti acute dei bovini.

Validità medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni - dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa:

carne e visceri: 21 giorni;

latte: zero ore.

Regime di dispensazione: solo per uso veterinario.

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

13A05512

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Rapidexon» 2,00 mg/ml.

Provvedimento n. 492 del 14 giugno 2013

Medicinale veterinario «RAPIDEXON» 2,00 mg/ml soluzione iniettabile per cavalli, bovini, suini, capre, cani, gatti, nelle confezioni:

flacone da 25 ml - A.I.C. n. 103870010;

flacone da 30 ml - A.I.C. n. 103870022;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103870034;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103870046.

Variazione di tipo IB, C.I.2 a: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo di un medicinale generico/ibrido/biosimilare in seguito a una valutazione della stessa modifica apportata al prodotto di riferimento: attuazione di una o più modifiche per le quali il titolare dell'autorizzazione non presenta nuove informazioni complementari.

Titolare A.I.C.: Eurovet Animal Health B.V. con sede in Handelsweg 25 - 5531 AE Bladel - Paesi Bassi.

È autorizzata, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la variazione di tipo IB C.I.2 a, a seguito di modifica apportata al prodotto di riferimento in sede di revisione (D.M. 4 marzo 2005). Tale variazione comporta la seguente modifica dei tempi di attesa:

bovini: carne e visceri da 6 a 8 giorni;

suini: carne e visceri da 1 a 2 giorni.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono:

Bovini

carne e visceri: 8 giorni;

latte: 14 giorni (28 mungiture);

Caprini

carne e visceri: 60 giorni;

latte: 14 giorni (28 mungiture);

Suini

carne e visceri: 2 giorni;

Equini

carne e visceri: 60 giorni.

Uso non consentito in cavalle che producono latte per il consumo umano.

Si autorizza altresì l'eliminazione della via di somministrazione intrarticolare per bovini e suini.

Pertanto il punto 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto «Posologia e via di somministrazione» (e relativi paragrafi delle etichette e foglio illustrativo), per quanto concerne le vie di somministrazione, è così modificato: «Per via endovenosa, intramuscolare o intrarticolare (limitatamente al cavallo, cane e gatto)».

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 60 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A05513

Comunicato concernente il medicinale per uso veterinario «Ubiflox» 100 mg/ml

Provvedimento n. 487 del 12 giugno 2013

Medicinale veterinario UBIFLOX 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini.

Confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104295011;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104295023;

flaconi da 250 ml - A.I.C. n. 104295035.

Esaurimento lotti in commercio.

Titolare A.I.C: KRKA, d.d., Novo Mesto, Smarjeska Cesta 6 - 8501 Novo Mesto - Slovenia.

Visto il provvedimento n. 233 del 23 marzo 2013, concernente il medicinale veterinario UBIFLOX 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini, si autorizza, per le confezioni indicate in oggetto, la commercializzazione dei lotti di seguito elencati fino alla data della loro scadenza:

A.I.C. n.	Descrizione	Lotto n.
104295023	Flacone da 100 ml	A52660
104295023	Flacone da 100 ml	A52661
104295035	Flacone da 250 ml	A52709

Efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A05514

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Merilym 3», sospensione iniettabile per cani.

Decreto n. 66 del 4 giugno 2013

Procedura di mutuo riconoscimento n. CZ/V/0114/001/MR

Specialità medicinale veterinario MERILYM 3, sospensione iniettabile per cani.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A. via Vittor Pisani, 16 - Milano.

Produttore responsabile rilascio lotti: Bioveta, a.s., Komenskèho 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Repubblica Ceca.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

confezione di plastica contenente 2 flaconi x 1 ml di vaccino - A.I.C. n. 104560026;

confezione di plastica contenente 10 flaconi x 1 ml di vaccino - A.I.C. n. 104560014;

confezione di plastica contenente 20 flaconi x 1 ml di vaccino - A.I.C. n. 104560038;

confezione di plastica contenente 50 flaconi x 1 ml di vaccino - A.I.C. n. 104560040;

confezione di plastica contenete 100 flaconi x 1 ml di vaccino - A.I.C. n. 104560053;

2 siringhe x 1 ml di vaccino - A.I.C. n. 104560065.

Composizione per 1 dose (1ml) contiene:

principi attivi:

Borrelia burgdorferi senzu lato, inattivate;

Borrelia garinii PR≥ 1*

Borrelia afzelii PR≥ 1*

Borrelia burgdorferi sensu stricto PR≥1*

* PR= Potenza relativa (test ELISA) rispetto al siero di riferimento ottenuta dopo la vaccinazione del topo con un lotto di vaccino che ha superato con esito positivo il test di infezione sperimentale eseguito sulla specie animale di destinazione.

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: per l'immunizzazione attiva dei cani, a partire dalla 12a settimana di età, per indurre una risposta antiOspA nei confronti di Borrelia spp. (B. burgdorferi senzu stricto, B. garinii e B. afzelii).

La riduzione della trasmissione della Borrelia è stata studiata solo in condizioni di laboratorio, a seguito di un challenge eseguito con zecche (raccolte in una regione nota per essere affetta da Borrelia). In queste condizioni, è stato dimostrato che non era possibile isolare Borrelia dalla pelle di cani vaccinati, mentre sono state isolate delle Borrelie dalla pelle di cani non vaccinati.

Non è stata quantificata la riduzione della trasmissione della Borrelia dalle zecche all'ospite, e non è stata stabilita alcuna correlazione tra un livello specifico di anticorpi e la riduzione della trasmissione della Borrelia. Non è stata studiata l'efficacia del vaccino nei confronti di un'infezione che porta allo sviluppo della malattia in forma clinica.

Inizio dell'immunità: 1 mese dopo la vaccinazione di base.

Durata dell'immunità: 1 anno dopo la vaccinazione di base.

Tempi di attesa: non pertinente.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: usare immediatamente dopo l'apertura del flacone.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

13A05515

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, della «Alpina società cooperativa», in Amaro.

Con deliberazione n. 1061 dd.15 giugno 2013 la Giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, ex articolo 2545-septiedecies c.c., senza nomina di un commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la cooperativa "Alpina Società Cooperativa" con sede in Amaro, C.F. 02634360305, costituita il giorno 19 ottobre 2010 per rogito notaio dott. ssa Chiara Contursi di Udine.

I creditori o altri interessati possono chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore, ai sensi del succitato articolo 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

13A05520

Liquidazione coatta amministrativa della «Edilcoop Friuli Soc. Coop.», in Gemona del Friuli e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1059 dd.15 giugno 2013 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-*terdecies* c.c., della cooperativa «Edilcoop Friuli Soc. Coop.» con sede in Gemona del Friuli, C.F. 80005580305, costituita il 4 giugno 1977 per rogito notaio dott. Vito Erasmo Dimita di San Daniele del Friuli ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Renato Cinelli, con domicilio eletto per la carica in Udine, Via Roma n. 43, int. 11/d.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

13A05521

Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, della «Nord Est Servizi Integrati società cooperativa», in Trieste.

Con deliberazione n. 1062 dd. 15 giugno 2013 la giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, ex art. 2545-septiedecies c.c., senza nomina di un commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal 1° comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la cooperativa "Nord Est servizi integrati società cooperativa" con sede in Trieste, C.F. 01176040325, costituita il 26 gennaio 2010 per rogito notaio dott. Pietro Ruan di Trieste.

I creditori o altri interessati possono chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore, ai sensi del succitato art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni della piena conoscenza dello stesso atto qualora sussitano i presupposti di legge.

13A05524

Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore della «Agroenergetica Lestizza - Società Cooperativa Agricola», in Lestizza.

Con deliberazione n. 1060 dd. 15 giugno 2013 la giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, ex art. 2545-septiedecies c.c., senza nomina di un commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal 1° comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la cooperativa "Agroenergetica Lestizza - Società cooperativa agricola" con sede in Lestizza, C.F. 02660630308, costituita il giorno 12 maggio 2011 per rogito notaio avv. Bruno Panella di Udine.

I creditori o altri interessati possono chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore, ai sensi del succitato art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

13A05525

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-149) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

45-410100130627

€ 1,00